Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 25 agosto 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1952, n. **1092.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La spesa di complessive lire sette milioni annue derivante dall'esecuzione dell'Accordo di cui al precedente art. 1 graverà sullo stato di previsione del Ministero della marina mercantile e verrà fronteggiata nell'esercizio 1950-1951 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto, e nell'esercizio 1951-1952 mediante riduzione di una uguale somma dello stanziamento del capitolo n. 453 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — CAPPA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

International convention for the northwest atlantic fisheries.

The Governments whose duly authorized representatives have subscribed hereto, sharing a substantial interest in the conservation of the fishery resources of the Northwest Atlantic Ocean, have resolved to conclude a convention for the investigation, protection and conservation of the fisheries of the Northwest Atlantic Ocean, in order to make possible the maintenance of a maximum sustained catch from those fisheries and to that end have, through their duly authorized representatives, agreed as follows:

Article I

1. The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as « the Convention area », shall be all waters, except territorial waters, bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island in 71°40' west longitude; thence due south to 39°00' north latitude; thence due east to 42°00' west longitude; thence due north to 59°00' north latitude; thence due west to 44°00' west longitude; thence due north to the coast of Greenland; thence along the west coast of Greenland to 78°10' north latitude; thence south ward to a point in 75°00' north latitude and 73°30' west longitude; thence along a rhumb line to a point in 69°00' north latitude and 59°00' west longitude; thence due south to 61°00' north latitude; thence due west to 64°30' west longitude. thence due south to the coast of Labrador: thence in a southerly direction along the coast of Labrador to the southern terminus of its boundary with Quebec: thence in a westerly direction along the coast of Quebec, and in an easterly and southerly direction along the coasts of New Brunswick, Nova Scotia, and Cape Breton Island to Cabot Strait; thence along the coasts of Cape Breton Island, Nova Scotia, New Brunswick, Maine, New Hampshire, Massachusetts, and Rhode Island to the point of beginning.

2. Nothing in this Convention shall be deemed to affect adversely (prejudice) the claims of any Contracting Government in regard to the limits of territorial waters or to the jurisdiction of a coastal state over fisheries.

3. The Convention area shall be divided into five sub-areas boundaries of which shall be those defined in the Annex to this Convention. subject to such alterations as may be made in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article VI.

Article II

1 The Contracting Governments shall establish and maintain a Commission for the purposes of this Convention. The Commission shal be known as the International Commission for the Northwest Atlantic Fisheries, hereinafter referred to as « the Commission ».

2. Each of the Contracting Governments may appoint not more than three Commissioners and one or more experts or advisers to assist its Commissioner or Commissioners.

3. The Commission shall elect from its members a Chairman ad a Vice Chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for reelection but not to a succeeding term. The Chairman and Vice Chairman must be Commissioners from different Contracting Governments.

4. The seat of the Commission shall be in North America at a place to be chosen by the Commission.

5. The Commission shall hold a regular annual meeting at its seat or at such place in North America as may be agreed upon by the Commission.

6. Any other meeting of the Commission may be called by the Chairman at such time and place as he may determine, upon the request of the Commissioner of a Contracting Government and subject to the concurrence of the Commissioner of two other Contracting Governments, including the Commissioner of a Government in North America.

7 Each Contracting Government shall have one vote which may be cast by any Commissioner from that Government. Decisions of the Commission shall be taken by a two-thirds majority of the votes of all the Contracting Governments.

8. The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, financial regulations and rules and by-laws for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions and duties.

Article III

1. The Commission shall appoint an Executive Secretary according tosuch procedure and on such terms as it may determine.

2. The staff of the Commission shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined and authorized by the Commission.

3. The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the Commission, have full power and authority over the staff and shall perform such other functions as the Commission shall prescribe.

Article IV

1. The Contracting Governments shall establish and maintain a Panel for each of the sub-areas provided for by Article I, in order to carry out the objectives of this Convention. Each Contracting Government participating in any Panel shall be represented on such Panel by its Commissioner or Commissioners, who may be assisted by experts or advisers. Each Panel shall elect from its members a Chairman who shal serve for a period of two years and shall be eligible for re-election but not to a succeeding term.

2. After this Convention has been in force for two years, but not before that time, Panel representation shall be reviewed annually by the Commission, which shall have the power, subject to consultation with the Panel concerned, to determine representation on each Panel on the basis of current substantial exploitation in the sub-area concerned of fishes of the cod group (*Gadiformes*), of flat-fishes (*Pleuronectiformes*), and of rosefish (*genus Sebastes*), except that each Contracting Government with coastline adjacent to a sub-area shall have the right of representation on the Panel for the sub-area.

3. Each Panel may adopt, and amend as occasion may require, rules of procedure and by-laws for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions and duties.

4. Each Government participating in a Panel shall have one vote, which shall cast by a Commissioner representing that Government. Decisions of the Panel shall be taken by a two-thirds majority of the votes of all the Governments participating in that Panel.

5. Commissioners of Contracting Governments not participating in a particular Panel shall have the right to attend the meetings of such Panel as observers, and may be accompanied by experts and advisers.

6. The Panels shall, in the exercise of their functions and duties, use the services of the Executive Secretary and the staff of the Commission.

Article V

1. Each Contracting Government may set up an Advisory Committee composed of persons, including fishermen, vessel owners and others, well informed con-

cerning the problems of the fisheries of the Northwest Atlantic Ocean. With the assent of the Contracting Government concerned, a representative or representatives of an Advisory Committee may attend as observers all non executive meetings of the Commission or of any Panel in wich their Government participates.

2. The Commissioners of each Contracting Government may hold public hearings within the territories they represent.

Article VI

1. The Commission shall be responsible in the field of scientific investigation for obtaining and collating the information necessary for maintaining those stocks of fish which support international fisheries in the Convention area and the Commission may, through or in collaboration with agencies of the Contracting Governments of other public or private agencies and organizations or, when necessary, independently:

(*a*) make such investigations as it finds necessary into the abundance, life history and ecology of any species of aquatic life in any part of the Northwest Atlantic Ocean;

(*b*) collect and analyze statistical information relating to the current conditions and trends of the fischery resources of the Northwest Atlantic Ocean;

(*c*) study and appraise information concerning the methods for maintaining and increasing stocks of fish in the Northwest Atlantic Ocean;

(*d*) hold or arrange such hearings as may be useful or essential in connection with the development of complete factual information necessary to carry out the provisions of this Convention;

(*e*) conduct fishing operations in the Convention area ta any time for purposes of scientific investigation;

(*f*) publish and otherwise disseminate reports of its findings and statistical, scientific and other information relating to the fisheries of the Northwest Atlantic Ocean as well as such other reports as fall within the scope of this Convention.

2. Upon the unanimous recommandation of each Panel affected, the Commission may alter the boundaries of the sub-areas set out in the Annex. Any such alteration shall forthwith me reported to the Depositary Government which shall inform the Contracting Governments, and the sub-areas defined in the Annex shall be altered accordingly.

3. The Contracting Governments shall furnish to the Commission, at such time and in such form as may be required by the Commission, the statistical information referred to in paragraph 1 (*b*) of this Article.

Article VII

1. Each Panel established under Article IV shall be responsible for keeping under review the fisheries of its subarea and the scientific and other information relating thereto.

2. Each Panel, upon the basis of scientific investigations, may make recommendations to the Commission for joint action by the Contracting Governments on the matters specified in paragraph 1 of Article VIII

3. Eeach Panel may recommend to the Commission studies and investigations within the scope of this Convention which are deemed necessary in the development of factual information relating to its particular suarea.

4. Any Panel may make recommendations to the Commission for the alteration of the boundaries of the sub-areas defined in the Annex.

5. Each Panel shall investigate and report to the Commission upon any matter referred to it by the Commission.

6. A Panel hall not incur any expenditure except in accordance with direction given by the Commission.

Article VIII

1. The Commission may, on the recommendations of one or more Panels, and on the basis of scientific investigations, transmit to the Depositary Government proposals, for joint action by the Contracting Goverments, designed to keep the stocks of those species of fish which support international fisheries in the Convention area at a level permitting the maximum sustained catch by the application, with respect to such species of fish, of one or more of the following measures:

(*a*) establishing open and closed seasons;

(*b*) closing to fishing such portions of a sub-area as the Panel concerned finds to be a spawning area or to be populated by small or immature fish;

(*c*) establishing size limits for any species;

(*d*) prescribing the fishing gear and appliances the use of which is prohibited;

(*e*) prescribing an over-all catch limit for any species of fish.

2. Each recommendation shall be studied by the Commission and thereafter the Commission shall either

(*a*) transmit the recommendation as a proposal to the Depositary Government with such modifications or suggestions as the Commission may consider desirable, or;

(*b*) refer the recommendation back to the Panel with comments for its reconsideration.

3. The Panel may, after reconsidering the recommendation returned to it by the Commission, reaffirm that recommendation, with or without modification.

4. If, after a recommendation is reaffirmed, the Commission is unable to adopt the recommendation as a proposal, it shall send a copy of the recommendation to the Depositary Government with a report of the Commission's decision. The Depositary Government shall transmit copies of the recommendation and of the Commission's report to the Contracting Governments.

5. The Commission may, after consultation with all the Panels, transmit proposals to the Depositary Government within the scope of paragraph 1 of this Article affecting the Convention area as a whole.

6. The Depositary Government shall transmit any proposal received by it to the Contracting Governments for their consideration and may make such suggestions as will facilitate acceptance of the proposal.

7. The Contracting Governments shall notify the Depositary Government of their acceptance of the proposal, and the Depositary Government shall notify the Contracting Governments of each acceptance communicated to it, including the date of receipt thereof.

8. The proposal shall become effective for all Contracting Governments four months after the date on which notifications of acceptance shall have been received by the Depositary Government from all the Contracting Governments participating in the Panel or Panels for the sub-area or sub-areas to which the proposal applies.

9. At any time after the expiration of one year from the date on which a proposal becomes effective, any Panel Government for the sub-area to which the proposal applies may give to the Depositary Government notice of the termination of its acceptance of the proposal and, if that notice is not withdrawn, the proposal shall cease to be effective for that Panel Government at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Depositary Government. At any time after a proposal has ceased to be effective for a Panel Government under this paragraph, the proposal shall cease to be effective for any other Contracting Government upon the date a notice of withdrawal by such Government is received by the Depositary Government. The Depositary Government shall notify all Contracting Governments of every notice under this paragraph immediately upon the receip thereof.

Article IX

The Commission may invite the attention of any or all Contracting Governments to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention.

Article X

1. The Commission shall seek to establish and maintain working arrangements with other public international organizations which have related objectives, particularly the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the International Council for the Exploration of the Sea, to ensure effective collaboration and coordination with respect to their work and, in the case of the International Council for the Exploration of the Sea, the avoidance of duplication of scientific investigations.

2. The Commission shall consider, at the expiration of two pears from the date of entry into force of this Convention, whether or not it should recommend to the Contracting Governments that the Commission be brought within the framework of a specialized agency of the United Nations.

Article XI

1. Each Contracting Government shall pay the expenses of the Commissioners, experts and advisers appointed by it.

2. The Commission shall prepare an annual administrative budget of the proposed necessary administrative expenditures of the Commission and an annual special projects budget of proposed expenditures on special studies and investigations to be undertaken by or on behalf of the Commission pursuant to Article VI or by or on behalf of any Panel pursuant to Article VII

3. The Commission shall calculate the payments due from each Contracting Government under the annual administrative budget according to the following formula:

(*a*) from the administrative budget there shall be deducted a sum of 500 United States dollars for each Contracting Government;

(*b*) the remainder shall be divided into such number of equal shares as corresponds to the total number of Panel memberships;

(*c*) the payment due from any Contracting Government shall be the equivalent of 500 United States dollars plus the number of shares equal to the number of Panels in which that Government participates.

4. The Commission shall notify each Contracting Government the sum due from that Government as calculated under paragraph 3 of this Article and as soon as possible thereafter each Contracting Government shall pay to the Commission the sum so notified.

5. The annual special projects budget shall be allocated to the Contracting Governments according to a scale to be determined by agreement among the Contracting Governments, and the sums so allocated to any Contracting Government shall be paid to the Commission by that Government.

6. Contributions shall be payable in the curreney of the country in which the seat of the Commission is located, except that the Commission may accept payment in the currencies in which it may be anticipated that expenditures of the Commission will be made from time to time, up to an amount established each year by the Commission in connection with the preparation of the annual budgets.

7. At its first meeting the Commission shall approve an administrative budget for the balance of the first financial year in which the Commission functions and shall transmit to the Contracting Governments copies of that budget together whit notices of their respective allocations.

8. In subsequent financial years, the Commission shall submit to each Contracting Government drafts of the annual budgets together with a schedule of allocations, not less than six weeks before the annual meeting of the Commission at which the budgets are to be considered.

Article XII

The Contracting Governments agree to take such action as may be necessary to make effective the provisions of this Convention and to implement any proposals which become effective under paragraph 8 of Article VIII. Each Contracting Government shall transmit to the Commission a statement of the action taken by it for these purposes.

Article XIII

The Contracting Governments agree to invite the attention of any Government not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Convention area of the nationals or vessels of that Government which appear to affect adversely the operations of the Commission or the carrying out of the objectives of this Convention.

Article XIV

The Annex, as attached to this Convention and as modified from time to time, forms an integral part of this Convention.

Article XV

1. This Convention shall be ratified by the signatory Governments and the instruments of ratification shall be deposited with the Government of the United States of America, referred to in this Convention as the « Depositary Government ».

2. This Convention shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification by four signatory Governments, and shall enter into force with respect to each Government which subsequently ratifies on the date of the deposit of its instrument of ratification.

3. Any Government which has not signed this Convention may adhere thereto by a notification in writing to the Depositary Government. Adherences received by the Depositary Government prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Adherences received by the Depositary Government after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary Government.

4. The Depositary Government shall inform all signatory Governments and all adhering Governments of all ratifications deposited and adherences received.

5. The Depositary Government shall inform al Governments concerned of the date this Convention enters into force.

Article XVI

1. At any time after the expiration of ten years from the date of entry into force of this Convention, any Contracting Government may withdraw from the Convention on December thirty-first of any year by giving notice on or before the preceding June thirtieth to the Depositary Government which shall communicate copies of such notice to the other Contracting Governments.

2. Any other Contracting Government may thereupon withdraw from this Convention on the same December thirty-first by giving notice to the Depositary Government within one month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XVII

1. The original of this Convention shall be deposited with the Government of the United States of America, which Government shall communicate certified copies thereof to all the signatory Governments and all the adhering Governments.

2. The Depositary Government shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations.

3. This Convention shall bear the date on which it is opened for signature and shall remain open for signature for a period of fourteen days thereafter.

In witness whereof the undersigned, having deposited their respective full powers, have signed this Convention.

Done in Washington this eighth day of February 1949 in the English language.

For Canada:
STEWART BATES

For Denmark:
B. DINESEN

For France:
With a reservation excluding paragraph 2 of Article 1
M. TERRIN

For Iceland:
THOR THOS

For Italy:
ALBERTO TARCHIANI

For his Majesty's Government in the United Kingdom and the Government of Newfoundland in respect of Newfoundland:
R. GUSHUE
W. TEMPLEMAN

For Norway:
KLAUS SUNNANAA
GUNNAR ROLLEFSEN
OLAV LUND

For Portugal:
MANUEL CARLOS QUINTAO MEYRELLES
ALFRED DE MAGALHAES RAMALHO
JOSÉ AUGUSTO CORREIA DE BARROS
AMERICO ANGELO TAVARES DE ALMEIDA, cap. freg.

For Spain:
Reserving paragraph 2 of Article 1
GERMAN BARAIBAR

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
A.T.A. DOBSON
A J AGLEN

For the United States of America:
W M. CHAPMAN
WILLIAM E. S. FLORY
HILARY J DEASON
FREDERICK L. ZIMMERMANN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

ANNEX

1. The sub-areas provided for by Article 1 of this Convention shall be as follows:

Sub-area 1. That portion of the Convention area which lies to the north and east of a rhumb line from a point in 75°00' north latitude and 73°30' west longitude to a point in 69°00' north latitude and 59°00' west longitude; east of 59°00' west longitude; and to the north and east of a rhumb line from a point in 61°00' north latitude and 59°00' west longitude to a point in 52°15' north latitude and 42°00' west longitude.

Sub-area 2. That portion of the Convention area lying to the south and west of sub-area 1 defined above and to the north of the parallel of 52°15' north latitude.

Sub-area 3. That portion of the Convention area lying south of the parallel of 52°15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52°15' north latitude; to the north of the parallel of 39°00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line extending in a northwesterly direction which passes through a point in 43°30' north latitude, 55°00' west longitude, in the direction of a point in 47°50' north latitude; 60°00' west longitude, until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

Sub-area 4. That portion of the Convention area lying to the west of sub-area 3 definined above, and to the east of a line described as follows: beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point in 44°46' 35.34'' north latitude, 66°54' 11.23'' west longitude; thence due south to the parallel of 43°50' north latitude; thence due west to the meridian of 67°40' west longitude; thence

due south to the parallel of 42°20' north latitude, thence due east to a point in 66°00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point in 42°00' north latitude, 65°40' west longitude; thence due south to the parallel of 39°00' north latitude.

Sub-area 5. That portion of the Convention area lying west of the western boundary of sub-area 4 defined above.

2. For a period of two years from the date of entry into force of this Convention, Panel representation for each sub-area shall be as follows:

(a) *Sub-area* 1. Denmarck, France, Italy, Norway, Portugal, Spain, United Kingdom;

(b) *Sub-area* 2. Denmarck, France, Italy, Newfoundland;

(c) *Sub-area* 3. Canada, Denmarck, France, Italy, Newfoundland, Portugal, Spain, United Kingdom;

(d) *Sub-area* 4. Canada, France, Italy, Newfoundland, Portugal, Spain, United States;

(e) *Sub-area* 5. Canada, United States;

it being understood that during the period between the signing of this Convention and the date of its entry into force, any signatory or adhering Government may, by notification to the Depositary Government, withdraw from the list of members of a Panel for any sub-area or be added to the list of members of the Panel for any sub-area on which it is not named. The Depositary Government shall inform all the other Governments concerned of all such notifications received and the memberships of the Panels shall be altered accordingly.

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1952.

Ricostituzione della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali si provvede alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della Commissione centrale per le cooperative e se ne determinano i compiti;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione centrale per le cooperative;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1949, in virtù del quale è stata costituita la Commissione predetta;

Considerato che, per la scadenza del termine di durata, si rende necessario provvedere per la ricostituzione della Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale per le cooperative è ricostituita nel modo seguente:

1) Basevi avv. Alberto, direttore generale della Cooperazione, e, in sua vece, Longobardi dott. Gabriele, ispettore generale presso la Direzione stessa;

2) Passannanti dott. Vittorio, membro effettivo: Bordoni dott. Ulderico, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

3) Lintas dott. Francesco, membro effettivo; Panusa dott. Giorgio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4) Bolaffi avv. Gino, membro effettivo; Bottari dott. Biagio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

5) Rondinelli dott. Armando, membro effettivo; Rizzo dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

6) Gennari prof. Giulio, membro effettivo; Berna dott. Roberto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) Belgiorno dott. Alberico, membro effettivo; Mocci dott. Antonino, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

8) Brugnola dott. Umberto, membro effettivo: De Maio dott. Pasquale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

9) Tranchini dott. Silvio, membro effettivo; Ghiglia dott. Fernando, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

10) Benaglia avv. Alberto, membro effettivo; Genovese dott. Vincenzo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) Conti magg. Senando, membro effettivo; Krieg dott. Ugo, membro supplente, in rappresentanza del Sottosegretariato per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani;

12) De Pascale dott. Michele, membro effettivo; Mazzei dott. Enrico, membro supplente, in rappresentanza dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

13) Foresi on. pof. Palmiro; Viglione avv. Riccardo, Malfettani dott. Livio; Menghi sen. avv. Vincenzo, Stendardo avv. Teodorico, Cerreti on. Giulio, Grazia on Verenin, Jermini avv. Giorgio, Gaeta avv. Oscar, Marchini dott. Sergio, membri effettivi; Bruno avvocato Federico, D'Angelo avv. Antonino, Labadessa professore Rosario, Mondini prof. Ermanno, Avezzù avvocato Ardiccio, Miceli on. Gennaro, Ricciuti avv. Federico, Franceschelli dott. Mario, Galaverni prof. Romeo, Pupeschi dott. Mario, membri supplenti, in rappresentanza del Movimento cooperativo;

14) Sen. avv. Carlo Grava, membro effettivo; ingegnere Riccardo Buonomo, membro supplente, esperti.

Art. 2.

Per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati ai sensi dell'art. 20, comma terzo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, la Commissione centrale per le cooperative è integrata con i seguenti esperti: Fantini prof. Oddone, professore ordinario dell'Università di Roma; Uccellatore dott. Vincenzo, consigliere di Stato; Lorizio dott. Giuseppe Ulrico, consigliere della Corte di cassazione.

Art. 3.

La segreteria della Commissione centrale per le cooperative, del relativo Comitato esecutivo e della Commissione per lo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione, è così costituita: Agrò dott. Gaetano, capo divisione, direttore della segreteria; Gualerzi dott. Marco, Nuzzo dott. Vittorio e Sani dott. Giulio, componenti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 135. — LA MICELA

(4093)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1952.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo «Mostra-mercato nazionale vini tipici e pregiati», con sede in Siena.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, relativo alla istituzione, ed alla approvazione dello statuto dell'Ente autonomo «Mostra-mercato nazionale vini tipici e pregiati», in Siena;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1951, concernente la nomina, per un biennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Carlo Ciampolini, rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Siena, dimissionario;

Vista la nuova designazione fatta dall'Amministrazione provinciale di Siena;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Fulberto Pettenelli è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo «Mostra-mercato nazionale vini tipici e pregiati», con sede in Siena, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Siena.

Roma, addì 8 agosto 1952

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(4012)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1952.

Riapertura delle iscrizioni nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto Codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1950, col quale sono state sospese le inscrizioni nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

Ritenuta la necessità di adeguare il personale marittimo alle esigenze della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperte le inscrizioni nelle matricole della gente di mare di prima categoria a termine dell'art. 119 del Codice della navigazione.

Art. 2.

Restano in vigore i decreti 3 aprile 1951 sull'immatricolazione dei cappellani di bordo, 23 aprile 1952 sull'immatricolazione dei medici di bordo, 28 maggio 1952 sull'immatricolazione del personale infermieristico di bordo, 19 giugno 1952 sull'immatricolazione del personale radiotelegrafista.

Roma, addì 11 agosto 1952

Il Ministro: CAPPA

(4151)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1952.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castellaneta (Taranto).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1952 che disponeva, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castellaneta (Taranto);

Vista la richiesta del commissario straordinario dell'anzidetta Banca tendente ad ottenere la messa in liquidazione dell'azienda, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, cap. 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi indicati nell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e per la sottoposizione dell'azienda alla procedura speciale di liquidazione di che al titolo 7°, cap. 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni:

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castellaneta (Taranto) e la stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, cap. 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1952

Il Ministro: PELLA

(4176)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 luglio 1952, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha concesso l'exequatur alla signorina Norah Alsterlund, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(3953)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 12 agosto 1952:

Bizzarri Celestino, notaio residente nel comune di Carsoli, distretto notarile di Sulmona, è traslocato nel comune di Fabriano, distretto notarile di Ancona;

Petruccelli Vincenzo, notaio residente nel comune di Mondragone, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Caivano, distretto notarile di Napoli;

Papa Alfonso, notaio residente nel comune di Caserta, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Arzano, distretto notarile di Napoli.

(4022)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 30 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1952, registro n. 19 Interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Siracusa, un mutuo di lire 245.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3999)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nel comune di Savelli (Catanzaro), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: dalla località Campo di Mazza; strada Colle Buoi per Ortica; Vallone Grande, strada nazionale n. 108 fino al ponte Lese; fiume Lesé; Vallone Grandinari; costeggia la località Varco Renoso fino alla località Campo di Mazza.

Per il periodo 1° agosto 1952-31 luglio 1955, i fondi siti nei comuni di Predappio e Civitella di Romagna (Forlì), della estensione di ettari 950 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Nord: podere Vinarone e podere Ponte;

Est: strada interpoderale Fiordinano-Cusercoli escluso il tratto da Capannino a Premilcotto di proprietà dei fratelli Zoli da Predappio;

Sud: fosso di Bagno;

Ovest: fiume Rabbi e strada provinciale Predappio-Premilcuore.

(3995)

Rinnovo ed ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Caramagna Piemonte (Cuneo), della estensione di ettari 356 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955 e ampliata su fondi contigui della superficie di ettari 193, assumendo l'estensione complessiva di ettari 549 circa.

La zona stessa resta così delimitata:

Nord: torrente Melletta (dalla strada comunale Caramagna-Carmagnola (Fonte Grosso) alla ferrovia Fossano-Torino indi linea ferroviaria suddetta fino al confine del comune;

Ovest: confine del comune fino alla confluenza con la Bealera del Principe; confine del comune fino alla strada provinciale Racconigi-Caramagna (costituito dal Rivo Furpes);

Sud: strada comunale Racconigi fino alla Bealera Nuova;

Est: Bealera Nuova fino alla strada vicinale del Merlino, indi strada comunale Caramagna-Carmagnola fino al torrente Meletta.

(3997)

Avviso di rettifica

Nel titolo dell'estratto del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, concernente costituzione di Consorzio di miglioramento, pubblicato a pag. 2459 della *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1952, n. 155, in luogo di «...Frateria Praidessa...» leggasi «..Praterie riunite..».

(3836)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito nel comune di Ameglia

Con decreto interministeriale 5 luglio 1952, il terreno distinto nel catasto rustico del comune di Ameglia alla partita n. 3005 (porzione) della superficie di mq. 2485, e non ancora riportato nel catasto geometrico particellare, non interessando più la difesa dello Stato, cessa dalla destinazione di uso pubblico e passa al patrimonio dello Stato.

(3916)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 31 marzo 1952, concernente l'attivazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni del distretto di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 24 luglio 1952, n. 170, al 3° rigo del dispositivo ove è detto: «... avrà inizio dal giorno 1° *novembre* 1952 per tutti i Comuni ...» leggasi: «... avrà inizio dal giorno 1° *dicembre* 1952 per tutti i Comuni ...».

(3965)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 16 giugno 1952, concernente la determinazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione per gli anni dal 1948 al 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 4 luglio 1952, n. 153, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

1) alla nona riga dell'art. 2, ove è detto: «... è *riportato* ...» leggasi: «... è *ripartito* ...»;

2) alla undicesima riga dello stesso articolo, ove è detto: «... Fondo di *ripartizione*» leggasi: «... Fondo di *integrazione*».

(3966)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma

Il sig. G. Battista Lentisco di Erasmo, nato a Castelforte il 1° gennaio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia conseguito presso la Università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(3959)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio successivo, è stato respinto un ricorso straordinario proposto in data 5 gennaio 1952 dal direttore principale di ragioneria (grado 8° del ruolo del personale di gruppo *B*, quadro normale, della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) dottor Silvio Montulli, avverso il provvedimento di denegata ricostruzione della carriera.

(3970)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castellaneta (Taranto), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizo del credito alla Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castellaneta (Taranto) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7° cap. 3° del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il sig. dott. Luigi Santurini fu Carlo è nominato commissario liquidatore della Banca popolare di Castellaneta, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Castellaneta (Tranto), a norma dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ed i signori dott. Franco Lucarella fu Mastino, dott. Elvio Romanazzi di Cataldo e dott. Francesco Mastrobuono fu Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 67.

Il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, cap. 3°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1952

Il Governatore: MENICHELLA

(4177)

REGIONE SICILIANA

Decreti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 23 del 19 aprile, n. 32 del 31 maggio e n. 37 del 30 giugno 1952.

DECRETO 28 marzo 1952 (226)

Approvazione del piano generale di bonifica del Comprensorio « Altesina-Alto Dittaino ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale di bonifica del Comprensorio dell'Altesina e dell'Alto Dittaino redatto a cura dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia e formato dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica Amministrazione compilato dall'ingegnere Giuseppe Orcel e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura compilato dal dott. Giovanni Albanese;

Considerato che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle prescizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, avanti citato:

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive fondamentali da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del Comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè lo studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione e con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto n. 70012 del 9 dicembre 1950 con il quale il Provveditore alle opere pubbliche di Palermo disponeva la pubblicazione del piano generale di bonifica a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti di pubblicazione dai quali risulta che nessuna opposizione è stata presentata contro il piano generale di bonifica proposto dal Consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alto Dittaino durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi disposta con il decreto provveditoriale anzidetto;

Visto il voto espresso nell'adunanza del 21 marzo 1951, n. 283 dal C.T.P.B.I. di Enna;

Visto il voto 12 maggio 1951, n. 28448 del C.T.A sedente presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica amministrazione previste nel piano generale sono le seguenti:

a) sistemazioni idraulico-forestali montane;

b) opere idrauliche, diga, imbrigliamento torrenti e valloni e difesa di sponde;

c) opere irrigue;

d) opere di bonifica idraulica;

e) rete stradale;

f) acquedotti;

g) borghi rurali;

Che le opere accennate si possono riconoscere, in linea di massima, necessarie ai fini generali della bonifica, con le raccomandazioni da tenere presenti all'atto esecutivo della progettazione, suggerite dal C.T.A del Provveditorato alle opere pubbliche nel voto 12 maggio 1951, n 28448;

Considerato che le direttive della trasformazione dell'agricoltura debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e perciò debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro:

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai numeri 1) e 2) mediante la imposizione di un carico di bestiame stabulato o semistabulato per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione vanno adeguate in applicazione a quanto previsto nella legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Visto il voto n. 10 del 28 gennaio 1952, del Comitato regionale per la bonifica che, in relazione alle disposizioni della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, avanti citata, è del parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'articolo 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica del Comprensorio dell'Altesina e dell'Alto Dittaino.

Tale piano si riferisce ad un territorio di Ha. 61.072. (a. 12,94 circa, delimitato dal seguente perimetro:

A *Nord* da quota 725 (case Passerello) alla Portella Felicino quota 937 lungo il confine di provincia Enna-Palermo. Dalla Portella Felicino quota 937 e quota 912 (segnale Casuto) attraversando le quote 791 e 729 e le contrade Filicino, Valle dei Giunchi e Monte Grosso. Da quota 912 segue il confine territoriale tra Leonforte e Nicosia attraversando Monte La Guardia quota 1025. Segue poi il confine territoriale tra Nissoria e Leonforte fino alla contrada Picinosi, quindi il confine tra Assoro e Nissoria fino alla SS. 121 a quota 685. Infine segue la strada statale fino a Regalbuto, attraversando gli abitati di Nissoria e Agira.

Ad *Est*: abitato di Regalbuto, strada provinciale Regalbuto-Catenanuova, scalo ferroviario Catenanuova, fiume Dittaino. Da fontana Castellace alla regione Acquanuova lungo il confine territoriale tra la provincia di Catania e quella di Enna, regione Acquanuova, pizzo Petrella quota 508, contrada Mandre Bianche in territorio di Castel di Judica. Da queste a Rocca Airmana quota 488, lungo il confine territoriale dei comuni di Castel di Judica e Ramacca.

A *Sud*: da Rocca Airmana toccando le quote 433, 358 e 516 fino alla contrada La Montagna in territorio di Ramacca. Dalla contrada La Montagna quota 516 a quota 518 scende a quota 340, e risale alle case Calderone e Monte Libra quota 490, passa dalla casa omonima sino alla contrada Due Ratate al confine della provincia di Enna con Catania, il tutto in territorio di Raddusa. Dalla contrada Due Ratate al Cozzo della Aquila lungo il confine territoriale tra le provincie di Catania ed Enna. Da Cozzo dell'Aquila segue il confine tra i comuni di Assoro, Enna, Assoro e Valguarnera da un lato e Piazza Armerina dall'altro, toccando le quote 453, 445, 568, 674, 687, 594. Da questa ultima quota segue una linea spezzata toccando le contrade Casa Boscarino quota 710. Cozzo Campana Cafeci, Serra Cosazza, Vallone Rossomanno, le quote 809 e 796 raggiungendo il km. 42 della strada Enna-Piazza Armerina in comune di Enna.

Ad *Ovest*: segue la strada Piazza Armerina-Enna-Calascibetta e lasciando ad ovest il lago Pergusa raggiunge la contrada Fontanello a nord di Calascibetta. Da questa contrada a Cozzo Gaito toccando le contrade Malpasso, Carminello, Materasso, Bufala, Aratato e Affugagallina. Dal Cozzo Gaito a quota 725, seguendo la linea di confine (case Passerello) tra i comuni di Nicosia e Calascibetta.

A *Zona a coltura asciutta*.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione dell'agricoltura ed i seguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica:

1. Obbligo della presentazione dei piani particolari di utilizzazione e di miglioramento per tutti i proprietari di fondi superiori ai 50 Ha.

2. Obbligo di provvedere agli allacciamenti con strade per i fondi di oltre 30 Ha. di superficie lavorabile non attraversate da strade pubbliche comprese quelle consortili, quando la distanza non superi 1 km. per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

A tale obbligo si dovrà ottemperare entro tre anni dell'approvazione delle direttive.

3. Obbligo per tutti i fondi, indipendentemente dalla loro estensione di provvedere alla sistemazione dei terreni, quali spietramenti, costruzioni di muretti para-terra, affossature per eliminare i ristagni d'acqua e di tutte quelle opere al buon governo delle acque superficiali onde impedire fenomeni di erosione.

Tali opere dovranno essere attuate entro sette anni dall'approvazione delle direttive con svolgimento graduale dal 1° al 7° anno.

4. Obbligo per i proprietari di fondi superiori ai 30 Ha. di superficie lavorabile della provvista di acqua potabile. Ove non si provveda con acquedotti rurali, eseguire le opere necessarie per la captazione di sorgenti e polle di acqua, oppure, in mancanza, con costruzioni di cisterne.

A tale obbligo si dovrà ottemperare entro tre anni dall'approvazione delle direttive.

5. Obbligo per i proprietari di fondi superiori ai 30 Ha. di superficie lavorabile della costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione in ragione di una famiglia ogni 30 Ha. Ogni abitazione deve rispondere ai requisiti igienici ed essere costituita da almeno un vano cucina e due vani di abitazione con una superficie coperta non minore di mq. 65. Per gli stessi fondi si fa obbligo di costruire, oltre le stalle, concimaie in muratura, ed in casi eccezionali, costituite da fosse in terra col fondo impermeabile o impermeabilizzato dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso con idonei accorgimenti igienici.

A tale obbligo si dovrà ottemperare entro cinque anni dall'approvazione delle direttive se il fondo è provvisto di acqua potabile o entro sette anni se si deve prima far fronte a questa necessità.

6. Adozione di rotazioni continue. Il ringrano con orzo e avena, è ammesso nei cambiamenti di rotazione e normalmente nel caso di terreni di ottima fertilità e limitatamente ad una superficie la cui produzione serva ad integrazione del mangime per gli animali.

A tale obbligo si darà inizio nella prima annata agraria successiva all'approvazione delle direttive e dovrà completarsi entro cinque anni.

7. Obbligo per i proprietari di fondi superiori ai 30 Ha. di superficie lavorabile di una dotazione di kg. 100 di peso vivo di bestiame per ettaro di seminativo, di cui il 50 % di bovini stabulati e semistabulati.

A tale obbligo si dovrà dare esecuzione con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione delle direttive e completamente entro la seconda annata se si dispone di sufficienti fabbricati rurali od acqua potabile, ed entro due anni dalla costruzione dei fabbricati qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

8. Destinazione di una superficie non inferiore al 5 % di terreno coltivabile a coltura legnosa per i proprietari di fondi di più di 30 Ha. di superficie lavorabile. A tale obbligo si dovrà ottemperare gradualmente entro cinque anni dall'approvazione delle direttive.

9. Per i proprietari di più di 30 Ha. di pascolo obbligo di coprire con piante forestali il 5 % della superficie.

A tale obbligo si dovrà ottemperare entro cinque anni dall'approvazione delle direttive.

10. Qualora per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi (strade, acquedotti, etc.) mancasse l'accordo fra gli interessati, questi dovranno conformarsi alle decisioni conciliative del Consorzio.

B *Zona a coltura irrigua*.

1. Obbligo della presentazione dei piani particolari di utilizzazione e di miglioramento per tutti i proprietari di fondi superiori ai 30 Ha.

2. Obbligo della costruzione di adacquatrici con quegli accorgimenti tecnici atti a ridurre al minimo i disperdimenti di acqua.

Tali costruzioni dovranno essere ultimate entro un anno dalla messa a disposizione dell'acqua irrigua.

3. Obbligo per tutti i proprietari di terreni resi irrigui della costruzione di una rete di scolino atta ad assicurare lo sgrondo delle acque ed esecuzione di altre opere di sistemazione per impedire eventuali ristagni.

Tali opere dovranno essere eseguite entro due anni dalla costruzione dei canali collettori previsti dalle opere di competenza della pubblica amministrazione.

4. Obbligo per i proprietari di fondi superiori ai 20 Ha. di provvedere agli allacciamenti stradali per i fondi non attraversati da strade pubbliche, comprese quelle consortili, quando la distanza non superi 1 km. per le vie aziendali e 2 km. per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

A tale obbligo si dovrà ottemperare entro tre anni dall'approvazione delle direttive.

5. Obbligo per i proprietari di fondi superiori ai 10 Ha. di terreno irriguo di una dotazione di 300 kg. di peso vivo di bestiame stabulato per ettaro per i terreni non trasformabili con piantagioni arboree da raggiungere entro quattro anni dall'irrigazione e da elevare a 400 kg. entro otto anni dall'irrigazione. Per i terreni da trasformare con piantagioni arboree ed appartenenti a fondi superiori ai 10 Ha. obbligo di una dotazione di bestiame stabulato di 150 kg. di peso vivo da raggiungere entro cinque anni dalla irrigazione.

6. Obbligo per i proprietari di fondi superiori ai 10 Ha. di dare ogni 5 Ha. una stabile abitazione ai compartecipanti, salariati o coloni. L'abitazione sarà costituita da almeno un vano cucina e da due vani con una superficie minima di mq. 65.

Tale insediamento dovrà attuarsi per gradi e dovrà raggiungere il massimo prescritto entro cinque anni dalla approvazione delle direttive, se il fondo è provvisto di acqua potabile o entro cinque anni dall'avvenuta distribuzione dell'acqua potabile.

7. Qualora per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi (strade, acquedotti, etc.) mancasse l'accordo fra gli interessati, questi dovranno conformarsi alle decisioni conciliative del Consorzio.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire, ai proprietari che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica permettendone la consultazione presso la sede del Consorzio durante il normale orario d'ufficio.

Il presente decreto sarà affisso presso l'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto od in parte nel Comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà a sue cure e spese, l'Amministrazione del Consorzio di bonifica dell'Altesina e dell'Alto Dittaino la quale, entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 28 marzo 1952

p. *L'Assessore*: Russo

DECRETO 28 marzo 1952 (227)

Approvazione del piano generale di bonifica del Comprensorio « Palazzolo-Falabia-Ponte Vecchio al Castelluccio ».

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale del Comprensorio di bonifica del territorio servito dalla strada di trasformazione fondiaria « Palazzolo Falabia Ponte Vecchio al Castelluccio » compilato dal prof. Vincenzo Tranchina;

Considerato che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Che il piano generale ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive fondamentali da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del Comprensorio;

b) una descrizione della sua situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione e con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto 31 marzo 1950, n. 12256, con il quale il Provveditore alle opere pubbliche di Palermo disponeva la pubblicazione del piano generale ai termini dell'art. 4 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per un periodo di giorni venti naturali consecutivi;

Considerato che tale pubblicazione, previa inserzione di avviso al pubblico nel quotidiano « La Sicilia » di Catania del 12 aprile 1950, e in effetti avvenuta presso l'Ufficio del Genio civile di Siracusa e pressi i Comuni del Comprensorio « Palazzolo Acreide e Noto » durante il periodo dal 15 aprile 1950 al 4 maggio 1950 senza dar luogo ad opposizioni o reclami;

Considerato che la ditta Amelia e Raffaela Di Lorenzo fu Corrado ha avanzato opposizione fuori i termini di pubblicazione fissati nell'avviso pubblicato nel giornale « La Sicilia » anzidetto;

Che, pur essendo presentata fuori termini di pubblicazione, l'opposizione venne regolarmente istruita;

Che la ditta sopraindicata chiede la cancellazione e la esclusione dal Consorzio e dal Comprensorio di bonifica adducendo i seguenti motivi

a) perchè è stata inclusa nel Consorzio Palazzolo Falabia Castelluccio senza che fossero esperite le pratiche legali e le regolari notifiche per la costituzione del Consorzio stesso;

b) perchè la terra di una delle ricorrenti, Amelia Di Lorenzo, non avrebbe alcun giovamento dai lavori di bonifica perchè posta troppo in alto e lontana dalle zone interessate dalla bonifica;

c) perchè le terre dell'altra ricorrente, Raffaela Di Lorenzo, non verrebbero a beneficiare dei lavori della bonifica perchè, come quelle della sorella, lontane dalle zone interessate alla bonifica e perchè servite da strade carrozzabili;

d) perchè gli oneri che dovrebbero sopportare sarebbero sproporzionati rispetto al vantaggi da conseguire;

e) perchè il piano generale di bonifica del Comprensorio non tiene conto dei piani di miglioramento agrario relativi alle terre di Castelluccio, debitamente approvati dall'Ispettorato agrario di Palermo;

f) perchè il piano generale in questione si limita a bonificare un ristretto territorio vicino al comune di Palazzolo;

g) perchè non è stato tenuto conto dell'opposizione, presentata in precedenza e non ancora decisa dal Consorzio interessato;

Considerato che la presentata opposizione non è pertinente all'oggetto dell'attuale provvedimento, in quanto non prospetta considerazioni e circostanze idonee a modificare le proposte contenute nel piano e le direttive che si ritiene di dover fissare per la trasformazione dell'agricoltura nel Comprensorio in questione ma mira in sostanza a richiedere l'esclusione di fondi dal perimetro della bonifica;

Che l'opposizione stessa non costituisce impedimento alla approvazione del piano generale;

Visto il voto espresso nell'adunanza del 25 gennaio 1951 dal C.T.P.B.I. di Siracusa;

Visto il voto 10 aprile 1951, n. 28162 del C.T.A. sedente presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

a) rete stradale;

b) sistemazione idraulico-forestale.

Che le opere accennate si possono riconoscere, in linea di massima, necessari ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione dell'agricoltura debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e che perciò debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli sulla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai numeri uno e due mediante l'imposizione di un carico di bestiame stabulato o semistabulato per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano vanno adeguate in applicazione a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1950, n. 104;

Visto il voto n. 8 del 28 gennaio 1952 del Comitato regionale per la bonifica che, in relazione alle disposizioni della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, avanti citata, è del parere che il piano in questione sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104;

Decreta:

Art. 1.

E' respinta, secondo la precedente motivazione, la opposizione presentata dalla ditta Amelia e Raffaela Di Lorenzo avverso il piano generale di bonifica del Comprensorio del consorzio « Palazzolo-Falabia-Castelluccio ».

Art. 2.

E' approvato il piano generale di bonifica del detto Comprensorio. Tale piano si riferisce ad un territorio di Ha. 3.106 circa delimitato dal seguente perimetro:

A *Nord*: con le particelle 49, 54, 10, 12, 55, 15 del foglio di mappa catastale 52 del territorio di Palazzolo, con la strada provinciale Giarratana-Palazzolo e con i fogli di mappa catastale 51, 28, 29, 30 del territorio di Palazzolo.

Ad *Est*: con le particelle 3, 4, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 144, 21, 54, 42, 49, 140, 141, 52, 66, 87, 93, 96, 103, 105, 104, 134, del foglio di mappa catastale 57 del territorio di Palazzolo, con il fiume Bianco, con il foglio di mappa catastale 7 del territorio di Palazzolo, con i fogli di mappa catastale 25, 37, 60, (e vallone Acqua Feti) 61, 65, del territorio di Noto, con le particelle 188, 120, 114, 189 del foglio di mappa catastale 62 del territorio di Noto, con i fogli di mappa catastale 84, 105, 130, del territorio di Noto, con le particelle 1, 11, 16, 21, 26, del foglio di mappa catastale 129 del territorio di Noto.

A *Sud*: con i fogli di mappa catastale 174, 175 del territorio di Noto.

Ad *Ovest*: con la trazzera demaniale Contado-Rosolini, con le particelle 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 24, 10, 28, 22-*b*, 66, del foglio di mappa catastale 18 del territorio di Noto, con le particelle 83, 87, 69-*a*, 69, 70, 72, 128, del foglio di mappa catastale 58 del territorio di Noto, con le particelle 2, 56, 48, 20 del foglio di mappa catastale 82 del territorio di Noto, con il fiume Tellaro (o meglio i fogli di mappa catastale 102, 127, 152, del territorio di Noto).

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione dell'agricoltura ed i seguenti vincoli sulle proprietà fondiarie soggette a bonifica:

a) obbligo della presentazione dei piani particolari di utilizzazione e di miglioramento per tutti i proprietari di fondi superiori a 50 Ha.;

b) per i fondi di superficie lavorabile superiore a 25 Ha. e non attraversati da strade pubbliche rotabili il cui centro aziendale esistente e da costruire trovasi alla distanza non superiore a 2 km. per le vie aziendali e 4 km. per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose, obbligo di provvedere agli allacciamenti con strade interpoderali.

A tale obbligo si dovrà ottemperare entro tre anni dall'approvazione delle direttive;

c) per tutti i fondi indipendentemente dalla loro estensione obbligo di provvedere mediante fosse livellari, drenaggi, ciglionamenti, brigliette ed eventualmente con fascie boschive, alla regimentazione delle acque superficiali onde impedire ristagni ed erosioni. Tale opere dovranno essere attuate entro dieci anni dall'approvazione delle direttive con svolgimento graduale dal primo al decimo anno;

d) obbligo di utilizzare razionalmente le disponibilità di acque esistenti nel fondo sia ai fini potabili che irrigui entro tre anni dall'approvazione delle direttive;

e) per i fondi superiori ai 10 Ha. di seminativo obbligo della dotazione di kg. 250 di peso vivo di bestiame che può essere in parte stabulato ed in parte semistabulato di cui non oltre il 15 % di equini per ogni ettaro di superficie seminativo. A tale obbligo dovrà ottemperarsi gradualmente pervenendo al minimo fissato entro tre anni dall'approvazione delle direttive se si dispone di sufficienti stalle;

f) per i fondi superiori a 25 Ha. di superficie lavorabile, obbligo di dare stabile abitazione ai salariati fissi od ai compartecipanti od ai coloni in ragione di una famiglia per ogni 25 Ha. Ogni abitazione deve rispondere ai requisiti igienici ed essere costituita da almeno un vano cucina e due vani di abitazione con una superficie coperta non minore a mq. 65. Per gli stessi fondi obbligo di costruire, oltre la stalla, concimaie in muratura, od in casi eccezionali, costituite da fosse in terra col fondo impermeabile od impermeabilizzato dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso con idonei accorgimenti. Tale insediamento dovrà attuarsi per gradi e raggiungere il massimo sopradetto entro cinque anni con inizio dal primo, dall'approvazione delle direttive;

g) per i fondi superiori a 5 Ha., obbligo di attuare le piantagioni arboree arbustive nella misura del 20 % della superficie produttiva del fondo entro sette anni dall'approvazione delle direttive mediante successivi e graduali impianti. Agli effetti del computo della percentuale saranno considerate seminative arborate, le colture arboree esistenti;

h) qualora per la esecuzione di opere di interesse comune a più fondi (strade, acquedotti, ecc.) mancasse l'accordo tra gli interessati, questi dovranno conformarsi alle decisioni conciliative del Consorzio.

Art. 3.

Il Consorzio è tenuto ad esibire, ai proprietari che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica permettendone la consultazione presso la sede del Consorzio durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel Comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà a sue cure e spese, l'Amministrazione del Consorzio di bonifica « Palazzolo-Falabia-Castelluccio » la quale entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato della agricoltura e delle foreste la prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 28 marzo 1952

p. *L'Assessore*: RUSSO

DECRETO 28 marzo 1952 (228)

Approvazione del piano generale di bonifica del Comprensorio « Cuti Ciolino Monaco San Nicola ».

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale del Comprensorio di bonifica di Cuti Ciolino Monaco San Nicola formato dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica Amministrazione compilato dall'ing. Gaetano Garofalo e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura compilato dal prof. Platzer dott. Francesco e dal dott. Luigi Vassallo;

Considerato che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, avanti citato;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive fondamentali da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del Comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione e con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto 28 giugno 1950, n. 33436, con il quale il Provveditore alle opere pubbliche di Palermo disponeva la pubblicazione del piano generale a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per un periodo di venti giorni naturali consecutivi;

Considerato che tale pubblicazione, previa inserzione di avviso al pubblico nel quotidiano « Giornale di Sicilia » di Palermo del 19 luglio 1950 è in effetti avvenuta presso l'ufficio del Genio civile di Palermo e presso i Comuni del Comprensorio: Petralia Sottana, Alimena, Santa Caterina Villarmosa e Resuttano, durante il periodo dal 20 luglio all'8 agosto 1950;

Che in data 8 agosto 1950 è stata presentata opposizione contro il piano generale di bonifica in questione dalla ditta Spica Maria Liboria in Librizzi presso l'ufficio del Genio civile di Palermo;

Che la ditta Spica muove al Piano in parola i seguenti rilievi:

1) che il Piano di trasformazione non offre tutti quei requisiti tecnici nè quei miglioramenti che potrebbero apportare ai consorziati dei vantaggi tali da giustificare l'approvazione;

2) che nessun vantaggio e miglioramento il piano apporta alla sua proprietà, ma gioverebbe solamente ad altri cosorziati di zone più vicine a quella nelle quali i miglioramenti sono previsti;

Considerato che non spetta alla ricorrente criticare i requisiti tecnici contenuti nel piano, il cui giudizio è affidato agli organi tecnici competenti, i quali hanno ritenuto meritevole di approvazione il piano;

Che nell'esecuzione della bonifica i consorziati ne ritrarranno notevoli indiscutibili vantaggi;

Che la proprietà della ricorrente, in specie dalle opere già eseguite nel Comprensorio, e da quelle da eseguire ha tratto e ritrarrà indubbi vantaggi;

Che, infine, l'esposto non lamenta lesioni di interessi che potrebbero costituire opposizione, ma fa riferimento comparativo a maggiori vantaggi conseguibili da altre proprietà;

Che, infine, è da notare che nel Comprensorio vi saranno gradi diversi di beneficio;

Considerato che l'opposizione non prospetta considerazioni e circostanze idonee a modificare le proposte contenute nel piano e le direttive che si ritiene di dover fissare per la trasformazione dell'agricoltura nel Comprensorio;

Che, pertanto, l'opposizione stessa non costituisce impedimento all'approvazione del piano generale;

Visto il voto espresso nell'adunanza del 28 febbraio 1951 dal C.T.P.B.I. di Palermo;

Visto il voto 25 maggio 1951 del C.T.A. sedente presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo nel quale vengono prescritte alcune raccomandazioni in merito alla rete stradale minore, che sono da tenere in conto all'atto della progettazione esecutiva;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

a) rete stradale;

b) borghi;

c) acquedotto;

d) sistemazione idraulica;

e) rete elettrica.

Che le opere accennate si possono riconoscere, in linea di massima, necessarie ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione della agricoltura debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e perciò debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura anche come presupposto tecnico per il conseguimento ai fini di cui ai nn. 1) e 2) mediante la imposizione di un carico di bestiame stabulato e semistabulato per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione vanno adeguate in applicazione di quanto previsto nella legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Visto il voto n. 12 del 29 gennaio 1952, del Comitato regionale per la bonifica che, in relazione alle disposizioni della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, avanti citata, è del parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104;

Decreta:

Art. 1.

E' respinta, secondo la precedente motivazione, l'opposizione presentata dalla ditta Spica Maria Liboria in Librizzi avverso il piano generale di bonifica del Comprensorio « Cuti Ciolino Monaco San Nicola ».

Art. 2.

E' approvato il piano generale di bonifica di detto Comprensorio. Tale piano si riferisce ad un territorio di Ha. 3877 quale risulta dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 181, delimitato dal seguente perimetro:

A *Nord*: dal km. 5,750 circa della strada provinciale Resuttano-Santa Caterina segue il confine della provincia di Palermo e Caltanissetta attraverso le Balze di Barbara fino al punto dove detto confine incontra il fiume Salso o Imera Meridionale. Da questo punto scende seguendo il corso del fiume sopradetto.

Ad *Est*: segue il corso del fiume fino al Ponte Cinque Archi.

A *Sud*: dal detto Ponte, quasi in linea retta passando a sud di Cozzo Sommacco raggiunge la strada al km. 9 circa e la lascia verso nord per un sentiero che segue e attraversa contrada Mucciarello fino all'incrocio con una trazzera. Da qui devia verso ovest passando per la casa di quota 453 fino al costone del Monte Castellaccio, che segue verso nord passando per quota 433 fino al torrente Vaccarizzo. Risale detto torrente fino alla confluenza col torrente Cava. Risale il torrente Cava fino al costone a quota 592 segue detto costone verso ovest per le quote 574, 547 e 751 incontrando il sentiero per casa Raffa, che segue fin dove questo a quota 723 incontra il confine fra i comuni di Resuttano (frazione) e Santa Caterina Villarmosa.

Ad *Ovest*: da quota 723 lungo detto confine fino a quota 663. Da qui lungo il sentiero che porta a quota 760 e raggiunge la trazzera Portella di Recattivo-Cuti. Da quota 760 punta verso nord-est per le quote 812, 825 (Acqua della Pernice) e 961, (Cozzo Terravecchia) e raggiunge la strada provinciale Santa Caterina-Resuttano a circa il km. 6.100. Poi segue detta strada fino al km. 5,750.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione dell'agricoltura ed i seguenti vincoli sulle proprietà fondiarie soggette a bonifica

a) obbligo della presentazione dei piani particolari di utilizzazione e di miglioramento per tutti i proprietari di fondi di estensione superiore a 30 Ha.;

b) obbligo di provvedere agli allacciamenti con strade interpoderali per i fondi non attraversati da strade pubbliche (comprese quelle di bonifica) quando la distanza non superi 1 km. per le vie aziendali e 2 km. per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

A tale obbligo si dovrà ottemperare entro cinque anni dall'approvazione delle direttive;

c) obbligo per tutti i fondi, indipendentemente dalla loro estensione, di provvedere mediante fosse livellari, ciglionamenti, briglietto, drenaggi, alla regimentazione delle acque superficiali onde impedire erosioni e ristagni.

Tali opere dovranno essere attuate entro quattro anni dall'approvazione delle direttive con svolgimento graduale dal 1° al 4° anno;

d) obbligo della dotazione di kg. 120 di peso vivo di bestiame stabulato o semistabulato di cui 2/3 bovino per le proprietà superiori ai 15 Ha.

Tale dotazione minima si dovrà raggiungere entro cinque anni dalla costruzione di fabbricati rurali;

e) obbligo della costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione per i dipendenti fissi, i compartecipanti e i coloni in ragione di una famiglia ogni 20 Ha. di seminativo per le proprietà superiori ai 20 Ha.

Ogni abitazione deve rispondere ai requisiti igienici ed essere costituita da almeno un vano cucina e due vani di abitazione con una superficie coperta non minore di mq. 65.

Per i fondi di ampiezza superiore ai 20 Ha. (esclusi i vigneti) si fa obbligo di costruire concimaie in muratura ed in casi eccezionali costituite da fosse di terra col fondo impermeabile o impermeabilizzato dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo-grosso con idonei accorgimenti igienici.

Per i fondi compresi tra i 20 ed i 40 Ha. è concessa una riduzione del 20 % sul numero di famiglie da insediare; mentre alcun obbligo compete per i fondi al di sotto dei 20 Ha.

Tale insediamento dovrà attuarsi per gradi e raggiungere il massimo sopradetto entro cinque anni con inizio dal 1° dall'approvazione delle direttive.

Per i fondi che non dispongono di risorse idriche entro un raggio di km. 2 dal centro aziendale, l'insediamento dovrà avere inizio dalla fornitura dell'acqua a mezzo dell'acquedotto consortile e completarsi ugualmente entro il 5° anno.

Per i fondi superiori ai 20 Ha. costituiti da vigneti obbligo della costruzione di case in muratura per una superficie coperta di mq. 10 per ogni 2 Ha. di vigneto;

f) qualora per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi, mancasse l'accordo fra gli interessati, questi dovranno uniformarsi alle decisioni conciliative del Consorzio.

Art. 3.

Il Consorzio è tenuto ad esibire, ai proprietari che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica permettendone la consultazione presso la sede consorziale durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel Comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà, a sue cure e spese, l'Amministrazione del Consorzio di bonifica « Cuti Ciolino Monaco San Nicola » la quale, entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 28 marzo 1952

p. *L'Assessore*: Russo

DECRETO 17 maggio 1952 (345)

Approvazione del piano generale di bonifica del Comprensorio del Basso Belice e del Carboj.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale del Comprensorio di bonifica del Basso Belice e del Carboj, formato dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica Amministrazione e delle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, redatte dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia;

Considerato che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, avanti citato;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive fondamentali da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del Comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione e con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto 17 novembre 1950, n. 55089, con il quale il Provveditore alle opere pubbliche di Palermo disponeva la pubblicazione del piano generale a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti di pubblicazione dai quali risulta che nessuna opposizione o reclamo è stato presentato contro il piano generale del Comprensorio di bonifica del Basso Belice e del Carboj durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi disposta con il decreto provveditoriale anzidetto;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 27 febbraio 1951 del C.T.P.B.I. di Agrigento;

Visto il voto 11 settembre 1951, n. 28607, del C.T.A. sedente presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica Amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

a) sistemazione idraulica;

b) canalizzazione;

c) bonifica idraulica;

d) costruzione di borghi;

e) acquedotti;

f) rete stradale.

Che le opere pubbliche sopracennate si possono riconoscere in linea di massima necessarie ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione dell'agricoltura debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e perciò debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura anche come presupposto tecnico economico per il conseguimento dei fini di cui ai numeri 1 e 2 mediante l'imposizione di un carico di bestiame per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione vanno adeguate in applicazione a quanto previsto nella legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Visto il voto n. 13 del 29 gennaio 1952 del Comitato regionale per la bonifica che, in relazione alle disposizioni della legge 27 dicembre 1950, n. 104, avanti citata, è del parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge, con la espressa riserva della formulazione di ulteriori direttive e vincoli;

A termini dell'art. 4 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, numero 104;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica del Comprensorio del Basso Belice e del Carboj.

Tale piano si riferisce ad un territorio di ettari 8.200 circa delimitato dal seguente perimetro:

A *Nord*: da una linea che partendo dal Ponte sulla strada Santa Elia del Filo va verso est, seguendo la quota 80, passa a circa 100 m. a. sud della casa a quota 87, a circa 150 m. a sud della casa a quota 88, passa a circa 20 m. ad ovest dalla casa a quota 85, attraversa la SS. 115 a circa 115 m. a sud del km. 81, scendendo verso sud passa dalla quota 80 a circa 750 m. a nord della strada del Filo, fino ad arrivare alla casa Catarinicchia a quota 81, risale a nord delle dette case fino ad attraversare un valloncello che nasce dal fiume Belice, risale costeggiando detto fiume fino ad attraversarlo a circa 150 m. dall'affluenza con il torrente Porcheria attraverso quota 42 (Margio Rotondo) e seguendo la curva 80 scende verso sud passando a circa 120 m. ad ovest della casa a quota 74, a circa 60 metri della casa a quota 51 a circa 80 metri ad est della casa a quota 19. Attraversa la contrada Serra Longa e risale fino ad arrivare a circa 100 metri a sud del casino a quota 106. Ridiscende passando a circa 70 metri ad ovest della casa a quota 92 e a circa 5 m. dalla casa a quota 82, attraversa la SS. 115 dopo 500 m. dal km. 88 costeggiando a sud detta strada fino ad attraversarla a circa 160 m. dal km. 90. Risalendo passa a circa 100 m. ad est della casa a quota 105 e attraversa il torrente Gurra Finocchio a quota 80. Scendendo passa a circa 120 m. ad ovest della casa a quota 109 a circa 70 m. dalla casa Bivona a quota 102 e circa 40 m. dalla casa Sansone a quota 88 risale, attraversando la contrada Finocchio e passa a circa 150 m. ad est della casa della quota 106 a circa 170 m. a sud della casa a quota 108 per poi ridiscendere attraversando a ovest la casa a quota 113 a circa 130 m. risale passando a circa 40 m. a sud est della casa a quota 92 a circa 80 m. a sud della casa a quota 99 e ridiscende seguendo la quota 80 a sud della casa Falminteri a circa 60 m. Risale passando ad est a circa 15 m. della casa a quota 83 a circa 40 m. a sud della casa a quota 87 a circa 250 m. ad est della casa Barbera. Raggiunge il torrente Mandra Rossa e lo attraversa alla confluenza col torrente Cava del Serpente ridiscende attraverso la SS. 115 a circa un km. ad ovest dell'abitato di Menfi costeggia a nord la strada ferrata Castelvetrano Sciacca Agrigento per attraversarla a circa 890 m. dalla stazione di Menfi fiancheggiando a sud fino ad attraversarla a circa un km. ad est dalla stazione di Menfi. Attraversa poi la SS. 115 sul ponte del torrente Gavarretta e costeggiando la

strada ferrata per circa 2 km. risale e attraversa il vallone Femmina Morta a circa 180 m. a sud della SS. 115. Ridiscende ad est del vallone Femmina Morta ed a ovest della SS. 115 e attraversa questa ultima a circa 115 m. a sud del km. 104. Risale sempre seguendo la quota 80 ad ovest del fiume Carboj passando a circa 190 m. ad est delle case Bertolino a quota 134 a circa 130 m. ad est della casa 163 attraversa il fiume Carboj al Ponte Carboj.

Ad *Est*: da una linea che partendo dal Ponte Carboj ridiscende seguendo ad est detto fiume ed attraversando il vallone Caricagiachi seguendo per un tratto di circa 500 m. da est ad ovest toccando la SS. 115 a circa 150 m. a nord del km. 107 e seguendo fino al km. 107 costeggia la SS. 115 ad ovest attraversando la contrada la Romana per arrivare al mare a circa km. 3,800 a nord di capo S. Marco.

A *Sud*: dal mare Mediterraneo.

Ad *Ovest*: dal limite del Comprensorio di bonifica del Gorgo Cottone e fiume Modione nell'agro selinuntino.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione dell'agricoltura ed i seguenti vincoli immobili soggetti a bonifica con la espressa riserva della emanazione di ulteriori direttive e vincoli:

a) obbligo della presentazione dei piani particolari di utilizzazione e di miglioramento per tutti i proprietari dei fondi di estensione superiore ad ettari 20;

b) obbligo di provvedere mediante fosse livellari, ciglionamenti, brigliette, drenaggi alla regimentazione delle acque superficiali onde impedire ristagni ed erosioni. Tali opere dovranno essere attuate entro tre anni dall'approvazione delle direttive con svolgimento graduale dal 1° al 3° anno;

c) obbligo della costruzione delle adacquatrici con quegli accorgimenti tecnici atti ad assicurare la migliore utilizzazione dell'acqua entro un anno dalla messa a disposizione dell'acqua irrigua;

d) per i fondi non attraversati da strade pubbliche, obbligo della costruzione di strade poderali ed interpoderali di allacciamento.

Tali opere dovranno eseguirsi entro tre anni dalla approvazione delle direttive.

Art. 2.

L'Ente per la riforma agraria, redattore del piano generale di bonifica in questione, è tenuto ad esibire, presso la propria sede e presso l'ufficio staccato di Sciacca dell'Ispettorato agrario provinciale dell'agricoltura di Agrigento, ai proprietari che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica permettendone la consultazione durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto od in parte nel Comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà l'amministrazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, la quale entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Palermo, addì 17 maggio 1952

L'Assessore: GERMANA'

DECRETO 17 giugno 1952 (419)

Modifiche al piano generale di bonifica del Consorzio della Piana del Gela.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2/7879, del 14 settembre 1951, con il quale è stato approvato il piano generale di bonifica proposto dal Consorzio della Piana del Gela;

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, avanti citata, all'art. 1 di detto decreto 14 settembre 1951, n. 2/7879, è stata stabilita la delimitazione dei terreni compresi nel piano generale di bonifica, che si identifica con quella contenuta nel decreto Ministeriale 15 aprile 1940, n. 3224, e che racchiude l'estensione di Ha. 67.500 circa;

Che a nord tale delimitazione è stata erroneamente descritta;

Che, d'altra parte, occorre rendere più dettagliata tutta la delimitazione, onde poterla determinare con maggiore esattezza, dato che il perimetro in questione venne allora indicato sommariamente;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Decreta:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste n. 2/7879, del 14 settembre 1951, è sostituito dal seguente:

« Tale piano si riferisce a terreni classificati e delimitati con decreto Ministeriale 15 settembre 1940, n. 3224, dell'estensione di Ha. 67.500 circa, con il seguente perimetro:

Nord: Segue il percorso della strada Mazzarino Riesi dall'incontro del confine intercomunale Butera Mazzarino con direzione verso nord est sino ad incontrare la strada vicinale Butera Contrasto in corrispondenza del confine nord del foglio di mappa del comune di Mazzarino n. 72.

Indi con direzione nord risale lungo la strada vicinale Cimitero e percorre il limite dei fogli 74 e 81 a sud dell'abitato di Mazzarino, sino all'incontro di un torrente affluente di destra del fiume Gela. Segue questo lungo i confini nord dei mappali n. 82 e 88 inclusi nel comune di Mazzarino. Attraversa il fiume Gela e segue con andamento verso est la strada vicinale Soffiana Finocchio che costituisce il confine nord dei mappali 87, 90, 91, 94 all'incontro del confine provinciale di Catania. Segue sino alla fattoria Consorte, piega ancora verso est in corrispondenza del confine comunale San Michele di Ganzaria Caltagirone sino al monte Scala, poco ad occidente del segnale trigonometrico a quota 791.

Est: Dal vertice sud-est nella Valle del Signore fino all'incontro della trazzera di fondo valle denominata Gela Caltagirone. Segue in direzione sud tale trazzera, seguendone il ramo che attraversa la Valle del Signore e mantenendosi al piede delle Colline va ad attraversare il fiume Marogno. Continua in direzione sud fino al confine provinciale donde piega in direzione sud-ovest fino all'incontro della Casa Cavaleri donde segue la trazzera carrabile che conduce a Niscemi. Dall'abitato di Niscemi segue la strada provinciale congiungente l'abitato di Niscemi con la strada statale sud-occidentale, n. 115, segue tale strada fino all'incontro del confine provinciale di Ragusa e segue questo fino al mare.

Sud: Il mare Mediterraneo.

Ovest: Dalla stradella che si distacca dallo Scalo di Falconara Sicula e sale fino al mulino Desusino. Poi, seguendo la cresta taglia la fattoria Desusino, segue la strada a fondo naturale sino al crinale denominato Perciata, continua con direzione nord-est lungo il costone roccioso sino al monte Carrubba, indi piega verso sud-est in corrispondenza della vecchia zolfara a nord di Poggio della Femmina e precisamente lungo la strada vicinale Carrubba. Da qui con direzione nord segue la regia trazzera Gela Riesi attraverso le contrade Castelluccio Pirciato ecc. sino all'innesto con la strada vicinale Pantura Favore ad occidente delle case della contrada S. Giacomo. Continua sempre verso nord lungo il monte Judeca poco ad oriente del segnale trigonometrico a quota 526 e precisamente lungo il confine ovest dei fogli di mappa inclusi nel comune di Butera nn. 41 e 11 in corrispondenza della strada provinciale Riesi Vigne Vanasco. Incontra il confine intercomunale Butera Mazzarino che segue sino ad incontrare la strada provinciale Mazzarino - Riesi ».

Palermo, addì 17 giugno 1952

L'Assessore: GERMANA'

(3813)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 6 dal 16 al 31 marzo 1952

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Bari	Ruvo di Puglia	B	—	2
Belluno	Mel	B	1	—
Benevento	Castelpagano	B	—	1
Brescia	Offlaga	B	1	—
Brindisi	Carovigno	O	—	1
Caserta	Teano	B	—	1
Foggia	Cerignola	E O	—	1
Id.	Lucera	E O	—	1
Frosinone	Alatri	B	—	1
Id.	Villa Santo Stefano	B	—	1
Id.	Giuliano di Roma	B	—	1
Latina	Latina	B	—	1
Id.	Pontinia	B	—	1
Id.	Sabaudia	B	—	1
Lecce	Lecce	B	1	—
Id.	Tricase	B	—	1
Matera	Matera	E	1	1
Id.	Salandra	E	—	1
Milano	Cuggiono	B	—	1
Napoli	Agerola	B	—	1
Id.	Gragnano	B	—	1
Novara	Romentino	B	—	1
Id.	Novara	B	—	1
Potenza	Brindisi Montagna	B	1	—
Id.	Anzi	Cap	1	—
Roma	Palestrina	B	—	1
Id.	Roma	B	—	1
Salerno	Nocera Inferiore	B	—	1
Torino	Caselle Torinese	B	—	1
Id.	Lombriasco	B	1	—
Varese	Ierago con Orano	B	—	1
Id.	Uboldo	B	—	1
Viterbo	Bassano di Sutri	B	1	—
			8	27
	Carbonchio sintomatico			
Brescia	Brescia	B	—	1
	Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	B	12	1
Id.	Alluvioni Cambio	O	4	—
Id.	Basaluzzo	B	—	1
Id.	Berzano	B	—	1
Id.	Bistagno	B	1	—
Id.	Borgoratto	B	—	1
Id.	Cartosio	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	1
Id.	Casalnoceto	B	1	—
Id.	Casasco	B	1	—
Id.	Cassine	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Alessandria	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Cerrina	B	2	—
Id.	Dernice	B	1	—
Id.	Frascaro	B	—	1
Id.	Frugarolo	B	1	—
Id.	Gabiano	B	—	2
Id.	Gavi	B	1	1
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Melazzo	B	4	3
Id.	Mombello	B	2	—
Id.	Momperone	B	3	2
Id.	Morbello	B	3	—
Id.	Occimiano	B	2	—
Id.	Odalengo Grande	B	—	1
Id.	Ovada	B	—	1
Id.	Ozzano Monferrato	B	1	1
Id.	Ponzano Monferrato	B	2	1
Id.	Ponzone	B	2	—
Id.	Pozzol Groppo	B	—	1
Id.	Quattordio	B	1	—
Id.	Ricaldone	B	1	1
Id.	Rocca Grimalda	B	1	—
Id.	Sale	B	2	—
Id.	San Giorgio Monferrato	B	2	—
Id.	San Salvatore Monferrato	B	5	—
Id.	Sarezzano	B	1	—
Id.	Sezzadio	B	—	2
Id.	Spigno Monferrato	B	—	1
Id.	Tagliolo	B	1	—
Id.	Ticineto	B	2	—
Id.	Tortona	B	2	2
Id.	Treville	B	1	—
Id.	Trisobbio	B	1	—
Id.	Valenza	B	—	1
Id.	Vignale	B	1	—
Id.	Vignole Borbera	B	1	—
Id.	Volpedo	B	1	—
Ancona	Castelfidardo	B	1	—
Id.	Chiaravalle	B	1	—
Id.	Filottrano	B	1	—
Id.	Jesi	B	3	—
Id.	Montemarciano	B	2	—
Id.	Monte San Vito	B	2	—
Id.	Osimo	B	1	—
Id.	Senigallia	B	1	—
Arezzo	Arezzo	B	3	1
Id.	Bibbiena	B	1	—
Id.	Castiglion Fiorentino	B	3	2
Id.	Civitella in Val di Chiana	B	3	3
Id.	Cortona	B	1	—
Id.	Lucignano	B	—	1
Id.	Monterchi	B	1	1
Id.	Monte San Savino	B	1	—
Id.	Poppi	B	1	—
Id.	Pratovecchio	B	2	—
Id.	Sansepolcro	B	2	2
Id.	Sestino	B	—	1
Asti	Agliano	B	1	—
Id.	Asti	B	—	2
Id.	Calosso	B	1	—
Id.	Canelli	B	1	—
Id.	Cantarana	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Asti	Castagnole Lanze	B	—	1
Id.	Castagnole Monferrato	B	1	—
Id.	Castello d'Annone	B	1	—
Id.	Cellarengo	B	1	—
Id.	Cellie Enomondo	B	1	—
Id.	Cerreto d'Asti	B	1	—
Id.	Cisterna d'Asti	B	1	—
Id.	Costigliole	B	—	2
Id.	Dusino San Michele	B	1	—
Id.	Isola d'Asti	B	1	—
Id.	Maretto	B	1	—
Id.	Mombaldone	B	1	—
Id.	Montemagno	B	—	1
Id.	Nizza Monferrato	B	1	—
Id.	Pica	B	1	—
Id.	Piovà Massaia	B	—	1
Id.	Portacomaro	B	1	—
Id.	Revigliasco	B	1	—
Id.	Robella	B	2	1
Id.	San Damiano d'Asti	B	7	4
Id.	San Martino Alfieri	B	1	—
Id.	Sessame	B	1	—
Id.	Tigliole	B	—	1
Id.	Valfenera	B	1	—
Id.	Viarigi	B	2	—
Id.	Villafranca d'Asti	B	2	—
Avellino	Avella	B	—	1
Id.	Avellino	B	1	—
Id.	Castelvetere	B	—	2
Id.	Monteforte Irpino	B	—	1
Id.	Montella	B	—	1
Id.	Prata di Principato Ultra	B	1	—
Bari	Andria	B	15	1
Id.	Bari	B	—	2
Id.	Conversano	B	1	—
Id.	Polignano	B	3	—
Belluno	Agordo	B	1	—
Id.	Auronzo	B	—	3
Id.	Belluno	B	—	1
Id.	Borca di Cadore	B	6	1
Id.	Cibiana	B	2	—
Id.	Comelico	B	47	4
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	—	1
Id.	Feltre	B	3	—
Id.	Gosaldo	B	—	1
Id.	Lorenzago	B	4	2
Id.	Pedavena	B	2	—
Id.	Quero	B	—	1
Id.	San Nicolò di Comelico	B	2	—
Id.	San Pietro Cadore	B	—	1
Id.	Santo Stefano di Cadore	B	6	—
Id.	San Vito di Cadore	B	4	—
Id.	Seren	B	6	—
Id.	Trichiana	B	2	—
Id.	Vigo	B	1	—
Id.	Vodo	B	8	—
Id.	Voltago	B	4	—
Benevento	Castelpagano	B	—	3
Bergamo	Albano Sant'Alessandro	B	1	—
Id.	Alzano Lombardo	B	—	5
Id.	Ardesio	B	1	—
	Segue: *Afta epizootica*			
Bergamo	Bariano	B	1	—
Id.	Barzana	B	—	1
Id.	Brignano	B	2	1
Id.	Brembate di Sopra	B	1	—
Id.	Calcinate	B	—	1
Id.	Calusco d'Adda	B	3	—
Id.	Calvezzano	B	—	1
Id.	Capriate	B	1	—
Id.	Caravaggio	B	—	2
Id.	Carvico	B	1	—
Id.	Cavernago	B	—	1
Id.	Cenate Sopra	B	—	2
Id.	Chiuduno	B	—	1
Id.	Cividate al Piano	B	—	1
Id.	Costa di Monticelli	B	2	1
Id.	Costa Imagna	B	1	—
Id.	Costa Volpino	B	1	—
Id.	Covo	B	2	—
Id.	Curno	B	—	1
Id.	Endine Gaiano	B	—	1
Id.	Fonteno	B	1	—
Id.	Fornovo San Giovanni	B	—	4
Id.	Ghisalba	B	1	—
Id.	Gorle	B	—	1
Id.	Gromo	B	1	—
Id.	Mapello	B	—	1
Id.	Martinengo	B	1	—
Id.	Misano	B	—	1
Id.	Osio Sotto	B	2	—
Id.	Palosco	B	—	1
Id.	Pianico	B	—	1
Id.	Pontida	B	1	—
Id.	Presezzo	B	—	1
Id.	Ranica	B	1	—
Id.	Riva di Solto	B	2	—
Id.	Riviera d'Adda	B	1	—
Id.	Rogno	B	2	—
Id.	Romano di Lombardia	B	1	—
Id.	Scanzorosciate	B	1	1
Id.	Schilpario	B	1	—
Id.	Seriate	B	—	4
Id.	Sotto Collina	B	2	2
Id.	Stezzano	B	1	—
Id.	Suisio	B	—	1
Id.	Torre Boldone	B	1	1
Id.	Trescore Balneario	B	1	—
Id.	Treviglio	B	2	2
Id.	Urgnano	B	—	1
Id.	Vertova	B	—	1
Id.	Viadanica	B	—	2
Id.	Villa di Serio	B	—	1
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	—
Bologna	Argelato	B	—	2
Id.	Baricella	B	—	1
Id.	Bologna	B	2	4
Id.	Budrio	B	1	4
Id.	Calderara	B	—	2
Id.	Castel d'Aiano	B	1	—
Id.	Castello di Serravalle	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	3	—
Id.	Fontanelice	B	—	3
Id.	Gaggio Montano	B	2	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bologna	Galliera	B	2	—
Id.	Granarolo	B	—	1
Id.	Id.	S	2	—
Id.	Imola	B	7	6
Id.	Lizzano	B	2	—
Id.	Malalbergo	B	—	1
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Minerbio	B	2	1
Id.	Molinella	B	3	1
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Pieve di Cento	B	1	1
Id.	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	1	—
Id.	San Pietro in Casale	B	2	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Sasso Marconi	B	1	—
Id.	Vergato	B	—	2
Bolzano	Barbiano	B	—	1
Id.	Cortaccia	B	—	1
Id.	Falzes	B	—	1
Id.	Fiè	B	—	1
Id.	Nova Ponente	B	—	1
Id.	Renon	B	—	1
Id.	Varna	B	—	1
Brescia	Bagolino	B	—	1
Id.	Bedizzole	B	—	1
Id.	Borgo San Giacomo	B	3	—
Id.	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Breno	B	4	—
Id.	Brescia	B	6	2
Id.	Calcinato	B	1	1
Id.	Calvisano	B	3	—
Id.	Capo di Ponte	B	—	1
Id.	Carpenedolo	B	1	—
Id.	Castenedolo	B	—	2
Id.	Cazzago San Martino	B	1	1
Id.	Cellatica	B	1	—
Id.	Ceto	B	—	2
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Cigole	B	2	—
Id.	Cologne	B	1	1
Id.	Concesio	B	1	—
Id.	Corte Franca	B	—	1
Id.	Dello	B	3	—
Id.	Darfo	B	1	—
Id.	Desenzano del Garda	B	3	2
Id.	Erbusco	B	1	—
Id.	Esine	B	1	—
Id.	Gambara	B	—	1
Id.	Ghedi	B	1	1
Id.	Gottolengo	B	2	—
Id.	Gussago	B	1	—
Id.	Iseo	B	1	—
Id.	Leno	B	—	1
Id.	Lonato	B	3	—
Id.	Longhena	B	1	—
Id.	Manerba	B	—	1
Id.	Marone	B	6	—
Id.	Mazzano	B	1	—
Id.	Milzano	B	—	1
Id.	Montichiari	B	6	1
Id.	Offlaga	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	1	1
Brescia	Ossimo	B	—	1
Id.	Padenghe	B	—	5
Id.	Paspardo	B	2	—
Id.	Passirano	B	1	—
Id.	Pedergnaga Oriano	B	—	6
Id.	Pertica Alta	B	1	—
Id.	Pian d'Artogne	B	—	3
Id.	Rezzato	B	2	—
Id.	San Felice del Benaco	B	1	—
Id.	Sarezzo	B	1	—
Id.	Serle	B	1	—
Id.	Torbole Casaglia	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	1
Id.	Villachiara	B	1	—
Brindisi	Brindisi	B	4	—
Id.	Carovigno	B	—	1
Id.	Ceglie Messapico	B	—	2
Id.	Cisternino	Cap	—	1
Id.	Fasano	BO	2	1
Id.	Francavilla	O	1	1
Id.	Oria	O	1	1
Id.	Ostuni	BO	2	—
Id.	San Michele Salentino	Cap	—	2
Id.	San Vito dei Normanni	BOCap	6	—
Id.	Torre Santa Susanna	O	3	—
Id.	Villa Castelli	BO	—	2
Campobasso	Cercemaggiore	B	—	1
Caserta	Alvignano	BO	—	1
Id.	Caiazzo	B	1	—
Id.	Carinola	B	6	—
Id.	Casaluce	B	—	1
Id.	Castel Morrone	B	1	2
Id.	Francolise	B	—	2
Id.	Gioia Sannitica	B	2	3
Id.	Liberi	B	—	1
Id.	Mignano Monte Lungo	B	—	1
Id.	Piedimonte d'Alife	B	1	1
Id.	Pontelatone	B	5	—
Id.	Riardo	B	1	—
Id.	San Prisco	B	2	—
Id.	San Pietro Infine	B	—	5
Id.	Santa Maria la Fossa	B	1	—
Id.	Teano	B	2	—
Id.	Vairano Patenora	B	2	—
Id.	Id.	O	—	1
Catanzaro	Centrache	B	—	1
Id.	Crotone	B	1	—
Id.	Cutro	B	1	—
Id.	Francica	O	1	—
Id.	Isola di Capo Rizzuto	B	2	—
Id.	Mileto	B	—	1
Id.	San Calogero	B	—	1
Id.	Staletti	B	—	5
Id.	Zambrone	B	1	—
Id.	Zungri	B	1	—
Chieti	Casacanditella	B	—	1
Id.	Guardiagrele	B	—	8
Como	Abbadia Lariano	B	—	1
Id.	Asso	B	1	—
Id.	Barzanò	B	—	1
Id.	Binago	B	—	3
Id.	Bregnano	B	—	1
Id.	Cadorago	B	3	—
Id.	Carimate	B	—	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Como	Casatenovo	B	1	—
Id.	Casnate con Bernate	B	—	1
Id.	Cassago Brianza	B	1	1
Id.	Cesello Brianza	B	1	—
Id.	Cirimido	B	1	—
Id.	Costa Masnaga	B	—	1
Id.	Erba	B	—	4
Id.	Fino Mornasco	B	1	—
Id.	Garzeno	B	—	2
Id.	Gironico	B	—	1
Id.	Introbio	B	—	1
Id.	Lecco	B	1	1
Id.	Livo	B	—	1
Id.	Lurago Marinone	B	—	2
Id.	Missaglia	B	4	—
Id.	Molteno	B	—	1
Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Nibionno	B	—	1
Id.	Olgiate Calco	B	2	—
Id.	Ponte Lambro	B	1	2
Id.	Ronago	B	3	—
Id.	Rovello Porro	B	—	1
Id.	San Nazzaro	B	—	2
Id.	Stazzona Germasino	B	1	—
Id.	Tavernerio	B	1	—
Id.	Turate	B	2	1
Id.	Uggiate Trevano	B	3	—
Id.	Valmorea	B	1	—
Id.	Varenna	B	1	—
Id.	Vertemate con Minoprio	B	—	1
Cremona	Agnadello	B	1	—
Id.	Camisano	B	1	—
Id.	Capergnanica	B	1	—
Id.	Capralba	B	2	—
Id.	Casaletto di Sopra	B	3	—
Id.	Casalmaggiore	B	1	1
Id.	Casteldidone	B	—	1
Id.	Corte de' Cortesi	B	1	—
Id.	Crema	B	1	—
Id.	Crotta d'Adda	B	—	1
Id.	Formigara	B	—	1
Id.	Grontardo	B	1	—
Id.	Martignana Po	B	1	—
Id.	Ostiano	B	1	—
Id.	Pessina Cremonese	B	1	—
Id.	Piadena	B	1	—
Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Id.	Pieve San Giacomo	B	1	—
Id.	Pizzighettone	B	1	—
Id.	Rebecco d'Oglio	B	3	—
Id.	San Giovanni in Croce	B	1	—
Id.	Scandolara Ravara	B	2	—
Id.	Tornata	B	—	2
Id.	Torre de' Picenardi	B	1	—
Id.	Trigolo	B	1	—
Id.	Vailate	B	2	—
Cuneo	Alba	B	4	5
Id.	Arguello	B	1	—
Id.	Bagnasco	B	—	1
Id.	Barbaresco	B	—	2
Id.	Barge	B	—	1
Id.	Belvedere Langhe	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Cuneo	Benevagienna	B	—	2
Id.	Bernezzo	B	1	1
Id.	Bonvicino	B	1	—
Id.	Borgomale	B	4	—
Id.	Boves	B	—	2
Id.	Bra	B	2	1
Id.	Brondello	B	—	1
Id.	Canale	B	1	—
Id.	Caraglio	B	2	2
Id.	Caramagna Piemonte	B	1	—
Id.	Castagnito	B	—	1
Id.	Castellino	B	—	2
Id.	Castelnuovo Ceva	B	—	1
Id.	Castiglione Tinella	B	1	—
Id.	Cavallerleone	B	—	1
Id.	Cavallermaggiore	B	1	—
Id.	Cervasca	B	—	1
Id.	Cherasco	B	1	1
Id.	Chiusa di Pesio	B	—	2
Id.	Cuneo	B	—	2
Id.	Demonte	B	1	—
Id.	Dogliani	B	3	—
Id.	Govone	B	1	—
Id.	Guarene	B	4	—
Id.	La Morra	B	1	2
Id.	Lesegno	B	1	—
Id.	Levice	B	1	—
Id.	Limone Piemonte	B	2	—
Id.	Magliano Alfieri	B	—	1
Id.	Magliano Alpi	B	2	—
Id.	Moiola	B	1	—
Id.	Monesiglio	B	—	1
Id.	Monforte d'Alba	B	2	1
Id.	Montaldo Roero	B	—	1
Id.	Monterosso Grana	B	1	—
Id.	Monteu Roero	B	—	5
Id.	Novello	B	1	—
Id.	Nucetto	B	1	—
Id.	Paesana	B	—	1
Id.	Peveragno	B	—	2
Id.	Pianfei	B	—	1
Id.	Pocapaglia	B	1	—
Id.	Polonghera	B	1	—
Id.	Revello	B	3	2
Id.	Robilante	B	1	—
Id.	Rocca de' Baldi	B	—	1
Id.	Roddino	B	1	1
Id.	Saluzzo	B	1	—
Id.	Sampeire	B	1	—
Id.	Sanfront	B	1	—
Id.	San Michele Mondovì	B	—	1
Id.	Santo Stefano Roero	B	2	2
Id.	Serralunga d'Alba	B	1	1
Id.	Serravalle Langhe	B	—	1
Id.	Valgrana	B	2	2
Id.	Vignolo	B	—	1
Id.	Villanova Mondovì	B	2	1
Enna	Centuripe	B	—	1
Ferrara	Berra	B	—	1
Id.	Bandeno	B	9	7
Id.	Cento	B	7	—
Id.	Codigoro	B	1	—
Id.	Comacchio	B	1	4

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ferrara	Copparo	B	5	2
Id.	Ferrara	B	3	10
Id.	Lagosanto	B	2	—
Id.	Massafiscaglia	B	—	3
Id.	Mesola	B	1	3
Id.	Migliarino	B	3	2
Id.	Ostellato	B	1	1
Id.	Poggio Renatico	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	2	5
Id.	Ro	B	3	—
Id.	Vigarano Moinarda	B	—	3
Firenze	Barberino di Mugello	BO	6	1
Id.	Empoli	B	1	1
Id.	Firenze	B	—	2
Id.	Montelupo Fiorentino	B	—	1
Id.	Pelago	B	—	1
Id.	Pontassieve	B	—	1
Id.	Prato	B	—	1
Id.	Rufina	B	2	—
Id.	San Casciano	B	1	2
Id.	Sesto Fiorentino	B	—	1
Id.	Vicchio	B	1	—
Id.	Vinci	B	1	—
Forlì	Cesena	B	2	2
Id.	Forlì	B	1	—
Id.	Longiano	B	1	—
Id.	Predappio	B	1	—
Id.	Rimini	B	2	1
Id.	Roncofreddo	B	1	—
Id.	Sant'Arcangelo di Romagna	B	7	—
Id.	Savignano	B	3	—
Frosinone	Ceccano	B	1	—
Id.	Casalattico	O	1	—
Id.	Casalvieri	B	1	—
Id.	Pastena	B	—	1
Id.	Fontana Liri	B	—	1
Id.	Coreno Ausonio	B	—	1
Id.	Patrica	B	—	2
Genova	Borzonasco	B	—	1
Id.	Genova	B	2	1
Id.	Isola del Cantone	B	—	1
Id.	Mignanego	B	1	1
Id.	Monteggio	B	—	2
Gorizia	Gorizia	B	—	4
Grosseto	Gavorrano	B	—	3
Id.	Grosseto	B	—	1
Id.	Roccastrada	B	—	1
Imperia	Borgomaro	B	2	—
Id.	Camporosso	B	—	1
Id.	San Remo	B	—	4
L'Aquila	L'Aquila	B	1	—
Id.	Avezzano	B	1	—
Id.	Celano	B	1	—
Id.	San Demetrio ne' Vestini	O	—	1
Id.	Tagliacozzo	B	—	2
La Spezia	Varese Ligure	B	1	—
Latina	Aprilia	B	2	1
Id.	Bassiano	B	—	2
Id.	Cisterna	B	3	1
Id.	Cori	O	2	—
Id.	Fondi	B	2	1
Id.	Latina	B	4	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Latina	Norma	B S	11	—
Id.	Pontinia	B	1	1
Id.	Sabaudia	B	2	5
Id.	San Felice Circeo	B	—	4
Id.	Sermoneta	B	1	—
Id.	Sezze	B	1	—
Id.	Terracina	B	—	1
Lecce	Aradeo	B	1	—
Id.	Copertino	B	1	—
Id.	Corsano	B	1	—
Id.	Galatone	B	—	1
Id.	Muro Leccese	B	1	—
Id.	Otranto	B	2	—
Id.	Surano	B	1	—
Livorno	Castagneto Carducci	B	—	2
Id.	Cecina	B	—	2
Id.	Colle Salvetti	B	2	1
Id.	Rosignano Marittimo	B	—	1
Id.	Livorno	B	—	1
Lucca	Capannori	B	14	4
Id.	Porcari	B	1	—
Id.	Massarosa	B	—	1
Id.	Lucca	B	—	1
Macerata	Appignano	B	—	1
Id.	Recanati	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	3	1
Id.	Arconate	B	2	1
Id.	Bareggio	B	1	1
Id.	Besate	B	—	1
Id.	Borghetto Lodigiano	B	—	1
Id.	Bornago	B	—	2
Id.	Briosco	B	9	1
Id.	Casalpusterlengo	B	6	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Caselle Landi	B	2	—
Id.	Castiraga Vidardo	B	—	1
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	3	1
Id.	Cervignano	B	—	1
Id.	Cisliano	B	—	1
Id.	Comazzo	B	1	1
Id.	Cornaredo	B	4	1
Id.	Cornovecchio	B	—	1
Id.	Cuggiano	B	—	1
Id.	Gaggiano	B	1	1
Id.	Gorgonzola	B	2	—
Id.	Gudo	B	—	1
Id.	Inzago	B	1	2
Id.	Legnano	B	—	1
Id.	Locate	B	—	1
Id.	Maccastorna	B	—	1
Id.	Magnago	B	4	—
Id.	Massalengo	B	1	2
Id.	Melzo	B	1	—
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Misinto	B	—	1
Id.	Motta Visconti	B	1	—
Id.	Nova Milanese	B	1	—
Id.	Paderno Dugnano	B	3	—
Id.	Peschiera Borromeo	B	—	1
Id.	Pessano con Bornago	B	1	—
Id.	Pioltello	B	3	—
Id.	Rho	B	2	—
Id.	Sant'Angelo Lodigiano	B	—	1
Id.	Santo Stefano Lodigiano	B	—	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Milano	San Giuliano Milanese	B	3	—
Id.	San Rocco al Porto	B	—	1
Id.	Segrate	B	3	1
Id.	Trezzo sull'Adda	B	—	2
Id.	Vimodrone	B	—	1
Id.	Zelo Buon Persico	B	3	—
Modena	Campogalliano	BS	1	1
Id.	Carpi	B	5	2
Id.	Castelfranco Emilia	B	1	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	1	—
Id.	Cavezzo	B	3	—
Id.	Finale Emilia	B	1	3
Id.	Fiorano Modenese	B	1	—
Id.	Frassinoro	B	—	2
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Mirandola	BS	2	4
Id.	Modena	B	—	5
Id.	Montese	B	1	2
Id.	Novi di Modena	B	—	1
Id.	Pavullo nel Frignano	B	3	—
Id.	Ravarino	B	—	1
Id.	Serramazzoni	B	2	—
Id.	Vignola	B	1	—
Id.	Zocca	B	3	1
Napoli	Piano di Sorrento	B	—	1
Id.	Vico Equense	B	—	1
Novara	Ameno	B	2	1
Id.	Armeno	B	—	1
Id.	Arona	B	—	1
Id.	Borgomanero	B	1	—
Id.	Benza Cardezza	B	1	—
Id.	Biandrate	B	1	—
Id.	Bogogno	B	—	1
Id.	Castellazzo Novarese	B	1	—
Id.	Cureggio	B	1	—
Id.	Cerano	B	3	—
Id.	Cressa	B	1	—
Id.	Calasca Castiglione	B	—	1
Id.	Cameri	B	—	1
Id.	Cannobio	B	—	1
Id.	Domodossola	B	1	—
Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Ghemme	B	1	—
Id.	Landiona	B	—	1
Id.	Maggiora	B	1	1
Id.	Miasino	B	1	—
Id.	Meina	B	—	1
Id.	Nebbiuno	B	—	1
Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Oleggio Castello	B	2	—
Id.	Piedimulera	B	—	1
Id.	San Maurizio d'Opaglio	B	—	1
Id.	San Pietro Mosezzo	B	2	1
Id.	Stresa	B	—	1
Id.	Suno	B	—	1
Id.	Veruno	B	2	—
Id.	Vaprio d'Agogna	B	1	1
Padova	Abano Terme	B	3	—
Id.	Agna	B	1	2
Id.	Albignasego	B	4	—
Id.	Anguillara Veneta	B	—	1
Id.	Arzer Grande	B	3	—
Id.	Bagnoli di Sopra	B	—	4
Id.	Baone	B	1	1
Padova	Borgoricco	B	2	3
Id.	Bovolenta	B	1	1
Id.	Brugine	B	3	2
Id.	Cadoneghe	B	2	—
Id.	Campodarsego	B	2	1
Id.	Campodoro	B	3	1
Id.	Camposampiero	B	1	2
Id.	Campo San Martino	B	2	—
Id.	Candiana	B	2	1
Id.	Carmignano di Brenta	B	1	—
Id.	Carrara Santo Stefano	B	—	1
Id.	Cartura	B	—	1
Id.	Casale di Scodosia	B	1	1
Id.	Castelbaldo	B	1	—
Id.	Carvarese Santa Croce	B	2	—
Id.	Cittadella	B	—	2
Id.	Codevigo	B	7	2
Id.	Conselve	B	—	2
Id.	Correzzola	B	1	2
Id.	Curtarolo	B	3	5
Id.	Este	B	1	2
Id.	Fontaniva	B	1	—
Id.	Gazzo	B	2	—
Id.	Loreggia	B	3	—
Id.	Lozzo Atestino	B	1	—
Id.	Maserà di Padova	B	1	—
Id.	Massanzago	B	—	1
Id.	Megliadino San Fidenzo	B	1	—
Id.	Megliadino San Vitale	B	1	—
Id.	Merlara	B	1	—
Id.	Mestrino	B	2	3
Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Montagnana	B	1	2
Id.	Montegrotto Terme	B	—	1
Id.	Padova	B	5	6
Id.	Piacenza d'Adige	B	5	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	8	5
Id.	Piombino Dese	B	5	10
Id.	Piove di Sacco	B	2	—
Id.	Polverara	B	2	1
Id.	Ponso	B	—	1
Id.	Pontelongo	B	—	1
Id.	Ponte San Nicolò	B	1	—
Id.	Pozzonovo	B	2	—
Id.	Rubano	B	1	3
Id.	Saletto	B	3	1
Id.	San Giorgio Pertiche	B	3	4
Id.	San Giorgio in Bosco	B	1	—
Id.	San Pietro in Gu	B	3	3
Id.	Santa Giustina in Colle	B	2	1
Id.	Santa Margherita d'Adige	B	—	1
Id.	Sant'Angelo di Piove di Sacco	B	2	—
Id.	Saonara	B	2	1
Id.	Stanghella	B	2	2
Id.	Teolo	B	7	1
Id.	Terrassa Padovana	B	2	1
Id.	Trebaseleghe	B	2	11
Id.	Veggiano	B	1	—
Id.	Vigodarzere	B	1	—
Id.	Vigonza	B	3	1
Id.	Villa del Conte	B	2	—
Id.	Villafranca Padovana	B	4	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Padova	Villanova di Camposampiero	B	—	1
Id.	Vo	B	2	—
Parma	Bedonia	B	2	1
Id.	Calestano	B	—	1
Id.	Colorno	B	1	1
Id.	Compiano	B	—	1
Id.	Cortile San Martino	B	2	3
Id.	Fidenza	B	1	1
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Fontevivo	B	1	—
Id.	Fornovo	B	—	1
Id.	Medesano	B	—	4
Id.	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Neviano	B	—	1
Id.	Parma	B	1	—
Id.	San Lazzaro	B	1	1
Id.	San Pancrazio	B	1	—
Id.	Sissa	B	—	2
Id.	Traversetolo	B	1	3
Id.	Vigatto	B	—	1
Pavia	Voghera	B	—	2
Id.	Garlasco	B	—	1
Id.	Ponte Nizza	B	—	1
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Rivanazzano	B	1	1
Id.	Stradella	B	1	—
Id.	Vigevano	B	3	—
Id.	Santa Maria della Versa	B	—	2
Id.	Zeccone	B	5	—
Id.	Corana	B	3	—
Id.	Corvino San Quirico	B	1	—
Id.	Godiasco	B	—	1
Id.	Pavia	B	1	1
Id.	Pizzale	B	1	—
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Zenevredo	B	—	1
Id.	Albonese	B	1	—
Id.	Bressana Bottarone	B	1	—
Id.	Montalto Pavese	B	2	—
Id.	San Martino Siccomario	B	1	—
Id.	San Giorgio di Lomellina	B	1	—
Id.	Torrazza Coste	B	1	—
Id.	Torrevecchia Pia	B	1	—
Id.	Alagna	B	—	1
Id.	Bagnazia	B	—	1
Id.	Borgo Priolo	B	—	1
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Ceretto Lomellina	B	—	1
Id.	Ferrera Erbognone	B	—	1
Id.	Fortunago	B	—	1
Id.	Gambarana	B	—	1
Id.	Manconico	B	—	1
Id.	Mezzanino Po	B	—	1
Id.	Ruino	B	—	1
Id.	Val di Nizza	B	—	2
Id.	Valle Salimbene	B	—	1
Id.	Varzi	B	—	2
Id.	Vistarino	B	—	1
Id.	Zavattarello	B	—	1
Perugia	Cascia	B	—	1
Id.	Castiglione del Lago	B	1	1
Id.	Collazzone	B	2	—
Id.	Costacciaro	B	1	—
Id.	Deruta	B	1	2
Id.	Magione	B	1	—
Id.	Perugia	B	1	—
Id.	San Giustino	B	2	—
Id.	Spello	B	1	—
Id.	Torgiano	S	—	1
Pesaro e Urbino	Montecopiolo	B	—	1
Id.	San Leo	B	—	1
Id.	Macerata	B	—	1
Id.	Sant'Angelo in Vado	B	—	1
Pescara	Moscufo	B	1	—
Id.	Cugnoli	B	9	—
Id.	Catignano	B	1	—
Id.	Loreto Aprutino	B	2	—
Id.	Civitaquana	B	3	—
Id.	Pianella	B	1	—
Id.	Montebello di Bertona	B	—	1
Id.	Corvara	B	—	2
Id.	Pescara	B	—	1
Piacenza	Agazzano	B	1	—
Id.	Alseno	B	3	2
Id.	Besenzone	B	2	—
Id.	Bettola	B	4	—
Id.	Calendasco	B	—	1
Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Carpaneto	B	2	—
Id.	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	Castel San Giovanni	B	1	—
Id.	Castelvetro	B	—	2
Id.	Corte Brugnatella	B	—	4
Id.	Cortemaggiore	S	1	—
Id.	Fiorenzuola	B	1	—
Id.	Gragnano Trebbiense	B	1	—
Id.	Monticelli d'Ongina	B	2	—
Id.	Nibbiano	B	2	—
Id.	Pecorara	B	2	—
Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Pianello Val Tidone	B	—	1
Id.	Piozzano	B	1	1
Id.	Ponte dell'Olio	B	3	—
Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Rivergaro	B	—	1
Id.	Rottofreno	B	8	1
Id.	San Giorgio Piacentino	B	1	—
Id.	San Pietro in Cerro	B	—	1
Id.	Villanova sull'Arda	B	1	1
Id.	Ziano Piacentino	B	3	—
Pisa	Bagni di Casciano	B	—	1
Id.	Cascina	B	1	3
Id.	Lari	B	—	1
Id.	Pisa	B	—	2
Id.	Santa Croce sull'Arno	B	1	1
Id.	San Giuliano Terme	B	2	3
Id.	Santa Luce Orciano	B	1	1
Id.	San Miniato	B	3	3
Id.	Volterra	B	—	1
Pistoia	Pescia	B	—	1
Id.	Pistoia	B	2	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Pistoia	Ponte Buggianese	B	1	3
Id.	Tizzana	B	1	3
Ravenna	Bagnacavallo	B	3	—
Id.	Bagnara	B	1	—
Id.	Cervia	B	—	1
Id.	Conselice	B	1	—
Id.	Faenza	B	—	3
Id.	Lugo	B	1	—
Id.	Massalombarda	B	3	1
Id.	Ravenna	B	3	—
Id.	Solarolo	B	2	—
Reggio Emilia	Bibbiano	B	—	1
Id.	Baiso	B	—	1
Id.	Albinea	B	1	—
Id.	Castellarano	B	—	2
Id.	Campegine	B	2	2
Id.	Cadelbosco di Sopra	B	2	4
Id.	Carpineti	B	—	1
Id.	Gattatico	B	3	3
Id.	Novellara	B	3	6
Id.	San Polo d'Enza	B	5	5
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	2
Id.	Vezzano	B	—	1
Id.	Toano	B	—	1
Id.	Scandiano	B	1	—
Rieti	Borgocollefegato	B	1	—
Id.	Montasola	B	—	1
Id.	Rieti	B	1	—
Roma	Albano Laziale	B	—	1
Id.	Nettuno	B	—	2
Id.	Pomezia	B	2	—
Id.	Rocca di Papa	B	1	—
Id.	Roma	B	3	1
Id.	Velletri	B	2	—
Rovigo	Adria	B	5	3
Id.	Badia Polesine	B	2	1
Id.	Bagnolo di Po	B	1	—
Id.	Canda	B	1	—
Id.	Castelguglielmo	B	1	—
Id.	Castelmassa	B	1	—
Id.	Castelnovo Bariano	B	—	1
Id.	Costa di Rovigo	B	1	—
Id.	Crespino	B	1	2
Id.	Donada	B	1	—
Id.	Fratta Polesine	B	2	3
Id.	Lendinara	B	4	1
Id.	Loreo	B	1	—
Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Papozze	B	—	2
Id.	Pettorazza	B	2	—
Id.	Pontecchio Polesine	B	2	1
Id.	Porto Tolle	B	2	—
Id.	Rovigo	B	2	3
Id.	San Martino di Venezze	B	1	—
Id.	Taglio di Po	B	2	5
Id.	Villadose	B	1	1
Id.	Villamarzana	B	3	—
Salerno	Angri	B	1	—
Id.	Baronissi	B	1	—
Id.	Capaccio	B	—	1
Id.	Giffoni Sei Casali	B	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Salerno	Olevano sul Tusciano	B	3	—
Id.	Polla	B	—	1
Id.	Rocca d'Aspide	B	—	1
Id.	Sant'Arsenio	B	—	1
Savona	Cairo Montenotte	B	3	1
Id.	Dego	B	2	5
Id.	Mioglia	B	3	—
Id.	Piana Crixia	B	—	4
Id.	Roccavignale	B	—	1
Siena	Asciano	B	1	—
Siracusa	Siracusa	B	3	5
Sondrio	Aprica	B	—	4
Id.	Ardenno	B	—	2
Id.	Berbenno	B	9	—
Id.	Dubino	B	4	—
Id.	Dazio	B	1	8
Id.	Forcola	B	—	6
Id.	Lovero	B	—	1
Id.	Valfurva	B	1	—
Taranto	Castellaneta	BSO	1	—
Id.	Ginosa	BO Cap s	2	—
Id.	Palagiano	BOS	2	—
Id.	Taranto	S	1	—
Terni	San Venanzo	B	1	—
Torino	Agliè	B	3	—
Id.	Borgiallo	B	—	1
Id.	Brusasco Cavagnolo	B	—	1
Id.	Busano	B	2	—
Id.	Caravino	B	—	1
Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Collegno	B	1	—
Id.	Cuorgnè	B	—	4
Id.	Fiano	B	1	—
Id.	Lanzo	B	1	—
Id.	Lauriano	B	—	1
Id.	Lessolo	B	—	2
Id.	Locana	B	1	1
Id.	Marentino	B	—	2
Id.	Moncalieri	B	1	—
Id.	Montaldo Torinese	B	2	1
Id.	Moriondo	B	1	—
Id.	Nichelino	B	1	—
Id.	Oglianico	B	1	1
Id.	Pinerolo	B	1	—
Id.	Piobesi	B	—	1
Id.	Salassa	B	—	2
Id.	San Maurizio Canavese	B	1	—
Id.	San Mauro Torinese	B	1	—
Id.	Settimo Torinese	B	1	—
Id.	Torino	B	1	—
Id.	Valperga	B	1	—
Id.	Villareggia	B	1	—
Id.	Villarbasse	B	—	1
Id.	Villar Pellice	B	1	—
Trapani	Paceco	B	1	—
Trento	Arco	B	2	—
Id.	Avio	B	—	2
Id.	Cavedine	B	—	1
Id.	Grigno	B	—	4
Id.	Isera	B	—	1
Id.	Ivano Fracena	B	1	2
Id.	Lavis	B	—	1
Id.	Madruzzo	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Trento	Mezzolombardo	B	2	3
Id.	Moena	B	—	1
Id.	Molina Ledro	B	1	1
Id.	Mori	B	3	—
Id.	Pieve di Bono	B	—	1
Id.	Predazzo	B	—	3
Id.	Spera	B	1	—
Id.	Villagnedo	B	—	2
Treviso	Altivole	B	6	—
Id.	Arcade	B	1	1
Id.	Asolo	B	7	1
Id.	Borso del Grappa	B	1	—
Id.	Breda di Piave	B	1	—
Id.	Caerano San Marco	B	2	—
Id.	Casale sul Sile	B	—	2
Id.	Casier	B	1	—
Id.	Cessalto	B	—	1
Id.	Chiarano	B	1	—
Id.	Cimadolmo	B	1	4
Id.	Colle Umberto	B	1	—
Id.	Cordignano	B	—	1
Id.	Crocetta del Montello	B	2	—
Id.	Farra di Soligo	B	—	7
Id.	Fontanelle	B	6	6
Id.	Fonte	B	5	—
Id.	Gaiarine	B	2	6
Id.	Godega Sant'Urbano	B	—	11
Id.	Gorgo al Monticano	B	2	1
Id.	Istrana	B	3	2
Id.	Loria	B	2	13
Id.	Mansuè	B	2	—
Id.	Mareno di Piave	B	1	1
Id.	Maser	B	4	6
Id.	Maserada	B	4	—
Id.	Meduna di Livenza	B	—	1
Id.	Miane	B	1	—
Id.	Mogliano	B	3	3
Id.	Monastier di Treviso	B	1	—
Id.	Montebelluna	B	2	1
Id.	Morgano	B	—	2
Id.	Motta di Livenza	B	2	1
Id.	Nervesa della Battaglia	B	1	—
Id.	Oderzo	B	2	1
Id.	Orsago	B	1	—
Id.	Paese	B	9	3
Id.	Pederobba	B	1	2
Id.	Ponte di Piave	B	2	1
Id.	Ponzano Veneto	B	—	1
Id.	Preganziol	B	1	2
Id.	Quinto di Treviso	B	4	5
Id.	Riese	B	—	5
Id.	Roncade	B	—	3
Id.	San Biagio di Callalta	B	—	1
Id.	San Polo di Piave	B	5	2
Id.	San Zenone degli Ezzelini	B	4	4
Id.	Sernaglia della Battaglia	B	4	10
Id.	Spresiano	B	—	1
Id.	Tarzo	B	1	—
Id.	Trevignano	B	11	8
Id.	Treviso	B	5	—
Id.	Valdobbiadene	B	—	2
Treviso	Vazzola	B	—	1
Id.	Vidor	B	3	5
Id.	Villorba	B	2	1
Id.	Zero Branco	B	3	1
Udine	Amaro	O	1	—
Id.	Ampezzo	B	2	—
Id.	Arba	B	—	2
Id.	Arta	B	2	1
Id.	Azzano Decimo	B	2	4
Id.	Basiliano	B	3	—
Id.	Bicinicco	B	2	1
Id.	Budoja	B	1	1
Id.	Chions	B	—	1
Id.	Campoformido	B	3	—
Id.	Cavazzo Carnico	B	—	1
Id.	Carlino	B	4	—
Id.	Casarsa	B	—	1
Id.	Cassacco	B	1	—
Id.	Codroipo	B	—	1
Id.	Cercivento	B	2	7
Id.	Dignano	B	3	1
Id.	Faedis	B	1	—
Id.	Fiume Veneto	B	3	—
Id.	Fontanafredda	B	5	1
Id.	Enemonzo	B	—	1
Id.	Gonars	B	2	—
Id.	Gemona	B	—	1
Id.	Latisana	B	8	4
Id.	Lestizza	B	2	2
Id.	Ligosullo	B	—	1
Id.	Magnano in Riviera	B	1	1
Id.	Maiano	B	2	2
Id.	Maniago	B	1	2
Id.	Mereto di Tomba	B	5	2
Id.	Morrano	B	1	1
Id.	Mortegliano	B	1	1
Id.	Moruzzo	B	3	—
Id.	Osoppo	B	1	—
Id.	Ovaro	B	1	2
Id.	Pagnacco	B	1	—
Id.	Paluzza	B	6	1
Id.	Pasiano	B	6	—
Id.	Pavia di Udine	B	4	2
Id.	Porcia	B	3	—
Id.	Porpetto	B	1	—
Id.	Pravisdomini	B	1	—
Id.	Precenicco	B	5	1
Id.	Reana del Roiale	B	1	2
Id.	Rigolato	B	13	7
Id.	Ruda	B	1	—
Id.	Sacile	B	2	—
Id.	San Quirino	B	1	—
Id.	San Giorgio della Richinvelda	B	2	1
Id.	San Giovanni al Natisone	B	—	1
Id.	San Vito al Tagliamento	B	1	—
Id.	San Vito di Fagagna	B	—	3
Id.	Sauris	B	14	3
Id.	Sedegliano	B	1	—
Id.	Socchieve	B	1	6
Id.	Sutrio	B	20	1

Segue: *Afta epizootica*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Udine	Talmassons	B	5	3
Id.	Tavagnacco	B	1	—
Id.	Tolmezzo	B	—	5
Id.	Trasaghis	B	2	3
Id.	Tricesimo	B	1	—
Id.	Udine	B	1	2
Id.	Valvasone	B	2	—
Id.	Venzone	B	27	3
Id.	Vivaro	B	3	1
Id.	Zuglio	B	5	7
Valle d'Aosta	Pollein	B	2	—
Id.	Gressan	B	2	—
Varese	Angera	B	—	2
Id.	Arcisate	B	1	—
Id.	Besozzo	B	1	—
Id.	Biandronno	B	1	1
Id.	Bisuschio	B	—	1
Id.	Bodio Lomnago	B	—	1
Id.	Brebbia	B	1	—
Id.	Brissago Valtravaglia	B	—	1
Id.	Cantello	B	1	1
Id.	Castello Cabiaglio	B	—	1
Id.	Castelseprio	B	2	—
Id.	Castiglione Olona	B	1	—
Id.	Cislago	B	1	1
Id.	Cocquio Trevisago	B	2	2
Id.	Comabbio	B	—	1
Id.	Comerio	B	—	2
Id.	Cuvio	B	—	1
Id.	Daverio	B	—	1
Id.	Dumenza	B	1	—
Id.	Ferno	B	—	1
Id.	Ferrera	B	1	—
Id.	Gallarate	B	2	1
Id.	Gazzada Schianno	B	1	—
Id.	Gerenzano	B	—	1
Id.	Germignaga	B	1	—
Id.	Gornate-Olona	B	1	1
Id.	Ispra	B	—	2
Id.	Lonate Pozzolo	B	—	1
Id.	Luino	B	1	—
Id.	Maccagno	B	1	—
Id.	Molnate	B	3	—
Id.	Masciago Primo	B	—	1
Id.	Montegrino Valtravaglia	B	—	1
Id.	Origgio	B	2	—
Id.	Rancio Valcuvia	B	1	—
Id.	Samarate	B	1	1
Id.	Saronno	B	1	—
Id.	Sesto Calende	B	2	—
Id.	Solbiate Arno e Monte	B	1	—
Id.	Solbiate Olona	B	—	1
Id.	Sumirago	B	—	1
Id.	Tradate	B	1	—
Id.	Travedona Monate	B	1	—
Id.	Uboldo	B	1	—
Id.	Valganna	B	—	1
Id.	Valmarchirolo	B	1	1
Id.	Varese	B	2	—
Id.	Vedano Olona	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	3	—
Venezia	Campagna Lupia	B	3	—
Id.	Campolongo Maggiore	B	1	—
Id.	Camponogara	B	1	—
Id.	Caorle	B	2	4
Id.	Cavarzere	B	—	1
Id.	Chioggia	B	—	1
Id.	Concordia Sagitaria	B	—	4
Id.	Eraclea	B	1	3
Id.	Fiesso d'Artico	B	3	—
Id.	Fossalta di Portogruaro	B	1	—
Id.	Fossò	B	1	—
Id.	Jesolo	B	8	5
Id.	Martellago	B	1	2
Id.	Meolo	B	—	4
Id.	Mira	B	2	2
Id.	Mirano	B	3	1
Id.	Noale	B	1	—
Id.	Pianiga	B	2	3
Id.	Portogruaro	B	7	4
Id.	Quarto d'Altino	B	1	—
Id.	Salzano	B	3	—
Id.	Santa Maria di Sala	B	1	4
Id.	San Michele al Tagliamento	B	4	1
Id.	San Stino di Livenza	B	2	—
Id.	Scarzè	B	3	—
Id.	Spinea	B	3	2
Id.	Stra	B	1	2
Id.	Teglio Veneto	B	4	3
Id.	Venezia	B	9	9
Id.	Vigonovo	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	6	1
Id.	Borgosesia	B	5	—
Id.	Camburzano	B	1	—
Id.	Cellio	B	—	1
Id.	Cigliano	B	31	1
Id.	Cossato	B	1	—
Id.	Crescentino	B	4	—
Id.	Crevacuore	B	1	—
Id.	Gaglianico	B	—	1
Id.	Gifflenga	B	1	—
Id.	Graglia	B	2	—
Id.	Lenta	B	3	—
Id.	Lessona	B	2	—
Id.	Moncrivello	B	16	—
Id.	Pertengo	B	1	—
Id.	Piode	B	—	2
Id.	Pralungo	B	—	1
Id.	Sala Biellese	B	1	—
Id.	Saluggia	B	2	—
Id.	Salussola	B	5	—
Id.	Torrazzo	B	1	—
Id.	Trivero	B	1	—
Id.	Villa del Bosco	B	1	—
Id.	Valduggia	B	1	—
Vicenza	Arcugnago	B	—	1
Id.	Arzignano	B	2	—
Id.	Bassano del Grappa	B	5	2
Id.	Bolzano Vicentino	B	6	3
Id.	Barbarano Vicentino	B	2	2
Id.	Brendola	B	3	2
Id.	Bressanvido	B	3	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Vicenza	Breganze	B	1	—
Id.	Camisano	B	2	—
Id.	Cassola	B	4	1
Id.	Caldogno	B	—	5
Id.	Costabissara	B	1	12
Id.	Cartigliano	B	4	—
Id.	Castelgomberto	B	—	3
Id.	Campiglia dei Berici	B	1	—
Id.	Castegnero	B	1	1
Id.	Conco	B	4	—
Id.	Dueville	B	4	4
Id.	Enego	B	1	—
Id.	Isola Vicentina	B	2	2
Id.	Grancona	B	2	1
Id.	Gambellara	B	1	1
Id.	Grisignano	B	4	3
Id.	Lonigo	B	8	3
Id.	Grumulo	B	—	2
Id.	Malo	B	3	1
Id.	Marostica	B	11	15
Id.	Mason	B	6	1
Id.	Molvena	B	7	1
Id.	Monticello Conte Otto	B	7	4
Id.	Montegalda	B	2	1
Id.	Montegaldella	B	3	—
Id.	Montebello	B	3	—
Id.	Montecchio Maggiore	B	1	—
Id.	Montecchio Pracalcino	B	3	—
Id.	Mussolente	B	4	5
Id.	Noventa	B	1	1
Id.	Nove	B	1	2
Id.	Orgiano	B	4	3
Id.	Pianezze	B	1	2
Id.	Quinto Vicentino	B	5	—
Id.	Rosà	B	3	1
Id.	Poiana	B	—	2
Id.	Pozzoleone	B	—	1
Id.	Rossano Veneto	B	1	—
Id.	Romano d'Ezzelino	B	4	—
Id.	Roana	B	—	4
Id.	San Germano dei Berici	B	—	1
Id.	Sandrigo	B	2	3
Id.	Sarego	B	5	1
Id.	Sarcedo	B	16	12
Id.	Schiavon	B	1	1
Id.	Schio	B	8	2
Id.	Sossano	B	—	1
Id.	Tezze	B	8	1
Id.	Thiene	B	5	2
Id.	Torri	B	1	3
Id.	Trissino	B	1	—
Id.	Torrebelvicino	B	—	1
Id.	Villaverla	B	11	10
Id.	Vicenza	B	11	12
Id.	Villaga	B	2	—
Id.	Zugliano	B	2	11
Territorio Libero di Trieste	Trieste	B	1	2
			1951	1353

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Malrossino dei suini			
Ancona	Camerata Picena	S	1	—
Avellino	Caposele	S	2	—
Bologna	Castel San Pietro	S	—	2
Bolzano	Bolzano	S	—	1
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Rio di Pusteria	S	—	1
Campobasso	Guglionesi	S	1	1
Id.	Montecilfone	S	—	1
Chieti	Casalbordino	S	2	—
Id.	Crecchio	S	—	1
Id.	Guardiagrele	S	—	1
Id.	Lanciano	S	—	1
Enna	Regalbuti	S	—	1
Foggia	Candela	S	—	1
Id.	Deliceto	S	—	1
Id.	Foggia	S	2	1
Id.	Orta Nova	S	—	1
Grosseto	Santa Fiora	S	1	—
Modena	Concordia	S	—	2
Id.	San Felice sul Panaro	S	—	1
Novara	Novara	S	—	1
Padova	Codevigo	S	—	1
Perugia	Città della Pieve	S	—	1
Pesaro e Urbino	Colbordolo	S	—	1
Potenza	Muro Lucano	S	1	—
Id.	Avigliano	S	—	4
Id.	Potenza	S	—	4
Id.	Filiano	S	—	3
Id.	Calvello	S	—	1
Rieti	Rieti	S	—	2
Salerno	Vallo della Lucania	S	—	1
Sondrio	Ponte in Valtellina	S	—	1
Territorio Libero di Trieste	Trieste	S	—	1
			10	39
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Camerata Picena	S	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	1
Bari	Molfetta	S	—	1
Belluno	Feltre	S	—	1
Bolzano	Caldaro	S	—	1
Brescia	Pralboino	S	1	—
Cagliari	Goni	S	—	3
Id.	Gonnosfanadiga	S	—	1
Id.	Iglesias	S	—	1
Id.	Villaspeciosa	S	—	2
Firenze	San Casciano	S	—	1
Foggia	Casalvecchio di Puglia	S	—	1
Id.	Celenza Valfortore	S	2	—
Id.	Cerignola	S	1	—
Id.	Foggia	S	1	—
Id.	Torremaggiore	S	2	—
Frosinone	Pignataro	S	—	1
La Spezia	Beverino	S	—	1
Matera	Gorgoglione	S	—	1
Modena	Vignola	S	—	1
Novara	Vinzaglio	S	—	1
Nuoro	Aritzo	S	—	1
Perugia	Spoleto	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Potenza	Calvello	S	1	3
Salerno	Castellabate	S	1	—
Id.	Rocca d'Aspide	S	1	—
Id.	Campagna	S	—	1
Siena	Montepulciano	S	1	—
Id.	Murlo	S	2	—
Id.	Buonconvento	S	2	—
Id.	Asciano	S	1	—
Sondrio	Travisio	S	—	1
Trento	Folgaria	S	1	—
Viterbo	Lubriano	S	—	1
			19	25
Morva				
Foggia	Castelluccio de' Sauri	E	1	—
Id.	Cerignola	E	1	—
Id.	Chieuti	E	—	1
Id.	Deliceto	E	1	—
Id.	Lucera	E	1	—
			4	1
Rabbia				
Bari	Terlizzi	Can	—	1
Caltanissetta	Sommatino	Can	—	1
Campobasso	Montefalcone nel Sannio	Can	—	1
Catania	Ramacca	B	—	1
Foggia	Manfredonia	Can	1	—
Id.	Trinitapoli	Can	1	—
Frosinone	Amaseno	Can	—	1
Latina	Latina	Can	—	1
Id.	Sezze	S	—	1
Lecce	Supersano	Can	1	—
Matera	Matera	Can	1	—
Id.	Bernalda	Can	—	1
Nuoro	Ottana	Can	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Rieti	Antrodoco	Can	—	1
Id.	Cottanello	Can	—	4
Roma	Lanuvio	Can	—	1
Id.	Roma	Can	—	1
Sassari	Porto Torres	Can	—	1
Teramo	Sant'Omero	Can	—	1
			4	19
Rogna				
Foggia	Deliceto	O	2	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	—	1
L'Aquila	L'Aquila	O	—	1
Perugia	Massa Martana	O	1	—
Roma	Roma	O	—	1
Id.	San Polo dei Cavalieri	O	—	1
Id.	Tolfa	O	—	1
Salerno	Vallo della Lucania	O	1	—
Terni	Acquasparta	O	1	—
			6	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Latina	Cisterna	O	1	—
Pescara	Popoli	Cap	1	—
Pisa	Pisa	O	1	—
Roma	Anguillara Sabazia	O	1	—
Id.	Ciciliano	Cap	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Roviano	O	2	—
Taranto	Taranto	O Cap	1	—
			11	—
Aborto epizootico				
Alessandria	Tortona	O	1	—
Ancona	Cerreto d'Esi	B	1	—
Arezzo	Castel Focognano	O Cap	2	1
Ascoli Piceno	Monteprandone	B	—	1
Bergamo	Aviatico	B	1	—
Id.	Brignano	B	—	1
Id.	Colotziocorte	B	—	1
Id.	Mozzanica	B	1	—
Bologna	Budrio	B	4	—
Id.	Castel Maggiore	B	1	
Id.	Crevalcore	B	1	—
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	Molinella	B	2	—
Id.	Pianoro	B	1	—
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	1	—
Bolzano	Sarentino	B	—	1
Id.	Ultimo	B	—	1
Id.	Vandoies	B	—	1
Brindisi	Ceglie Messapico	B	1	—
Id.	Fasano	Cap	1	—
Cremona	Annicco	B	1	—
Id.	Casalbuttano	B	1	—
Id.	Crema	B	1	—
Id.	Gabbioneta Binanuova	B	1	—
Id.	Gambito	B	1	—
Id.	Montodine	B	1	—
Id.	Moscazzano	B	1	—
Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Pieve Delmona	B	1	—
Id.	Pozzaglio	B	1	—
Id.	San Martino del Lago	B	1	1
Id.	Scandolara Ravara	B	2	—
Id.	Soncino	B	3	—
Id.	Vescovato	B	1	—
Id.	Voltido	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Id.	Migliarino	B	—	1
Foggia	Cagnano Varano	B Cap	1	—
Id.	Chieuti	O	1	—
Id.	Foggia	B	1	—
Id.	Manfredonia	B	1	—
Id.	Rignano Garganico	Cap	1	1
Id.	Sant'Agata di Puglia	Cap	2	—
Id.	Serracapriola	Cap	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Aborto epizootico*			
Foggia	Sannicandro Garganico	Cap	2	—
Id.	San Severo	Cap	25	—
Id.	Torremaggiore	B Cap	3	—
Forlì	Cesena	B	2	—
Id.	Forlì	B	1	1
Id.	Rimini	B	3	1
Id.	Montiano	O Cap	1	—
Frosinone	Ceccano	B	—	2
L'Aquila	Pescocostanzo	B	1	—
Id.	Rivisondoli	B	1	—
Latina	Cisterna	B	1	—
Id.	Gaeta	B	1	—
Livorno	Livorno	B	1	—
Lucca	Altopascio	B	1	—
Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	1
Milano	Binasco	B	1	—
Id.	Rho	B	1	—
Id.	San Giuliano Milanese	B	1	—
Id.	Zelo Buon Persico	B	1	—
Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Frassinoro	B	2	—
Id.	Lama Mocogno	B	1	1
Id.	Mirandola	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Id.	Montefiorino	B	—	2
Id.	San Felice sul Panaro	B	—	1
Id.	Soliera	B	1	—
Padova	Cadoneghe	B	1	—
Id.	Piacenza d'Adige	B	1	—
Pavia	Mortara	B	2	—
Id.	Valeggio	B	1	—
Id.	Gambolò	B	2	—
Id.	San Giorgio di Lomellina	B	1	—
Id.	Sommo	B	1	—
Id.	Linarolo	B	1	—
Id.	Scaldasole	B	1	—
Id.	Torreberetti	B	1	—
Id.	Ottobiano	B	2	—
Id.	Orena Po	B	2	—
Id.	San Nazzaro de' Burgondi	B	1	—
Id.	Belgioioso	B	1	—
Id.	San Cipriano Po	B	1	—
Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Suardi	B	1	—
Perugia	Bastia	B	—	1
Id.	Perugia	B	—	1
Pesaro e Urbino	Carpegna	O	—	20
Piacenza	Alseno	B	2	1
Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Bobbio	B	1	—
Id.	Borgonovo Val Tidone	B	—	3
Id.	Cadeo	B	2	—
Id.	Calendasco	B	4	—
Id.	Carpaneto Piacentino	B	1	—
Id.	Castel San Giovanni	B	4	3
Id.	Castelvetro	B	1	—
Piacenza	Fiorenzuola	B	—	1
Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Gossolengo	B	—	1
Id.	Monticelli d'Ongina	B	2	—
Id.	Piacenza	B	2	—
Id.	Rivergaro	B	2	—
Id.	Sarmato	B	2	—
Id.	San Giorgio Piacentino	B	2	—
Id.	San Pietro in Cerro	B	1	—
Id.	Villanova sull'Arda	B	1	—
Id.	Ziano Piacentino	B	1	—
Pisa	San Miniato	B	1	—
Pistoia	Pistoia	B	1	1
Id.	Ponte Buggianese	O	—	1
Id.	Tizzana	O	1	—
Reggio Emilia	Albinea	B	—	2
Id.	Castelnovo ne' Monti	B	1	—
Id.	Luzzara	B	1	—
Id.	Vetto	B	—	1
Roma	Civitavecchia	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Fiano Romano	B	1	—
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Monte Compatri	B	1	—
Id.	Roma	B	5	—
Rovigo	Ariano Polesine	B	1	—
Id.	Fratta Polesine	B	1	—
Id.	Lendinara	B	1	—
Sondrio	Aprica	B	9	—
Id.	Buglio in Monte	B	1	—
Id.	Castione	B	1	—
Id.	Chiavenna	B	1	—
Id.	Gordona	B	1	—
Id.	Grosio	B	2	—
Id.	Menarola	Cap	1	—
Id.	Morbegno	B	1	—
Id.	Piateda	B	4	—
Id.	Ponte in Valtellina	B	2	—
Id.	Prata Camportaccio	B	2	—
Id.	Teglio	B	1	—
Torino	Poirino	B	1	—
Id.	Settimo Torinese	B	—	1
Vercelli	Balocco	B	1	—
Id.	Lascine San Giacomo	B	1	—
Id.	Costanzana	B	1	—
Id.	Formigliana	B	1	—
Id.	San Germano Vercellese	B	1	—
			200	61
	Setticemia emorragica			
Nuoro	Borore	O	—	2
Pisa	Palaia	B	1	—
			1	2
	Tubercolosi			
Bolzano	Laces	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie dogli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Diarrea dei vitelli				
Ancona	Senigallia	B	—	1
Forlì	Forlì	B	—	1
Pesaro e Urbino	Novafeltria	B	—	2
			—	4
Influenza equina				
Cremona	Cappella Cantone	E	1	—
Vercelli	Rovasenda	E	—	1
			1	1
Peste aviaria				
Bari	Trani	P	1	—
Cagliari	Cagliari	P	—	1
L'Aquila	Acciano	P	1	—
Pesaro e Urbino	Pennabilli	P	—	2
Sassari	Berchidda	P	1	—
Id.	Bonorva	P	1	—
			4	3
Colera dei polli				
Grosseto	Manciano	P	1	1
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Bolzano	Rio di Pusteria	P	1	—

RIEPILOGO
dal 16 al 31 marzo 1952 - N. 6

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico. . .	20	33	35
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica . .	72	1243	3304
4	Malrossino dei suini	19	33	49
5	Peste e setticemia dei suini	22	34	44
6	Morva .	1	5	5
7	Rabbia	14	19	23
8	Rogna	6	10	11
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	10	11
10	Aborto epizootico .	32	149	261
11	Setticemia emorragica	2	2	3
12	Tubercolosi	1	1	1
13	Diarrea dei vitelli	3	3	4
14	Influenza equina	2	2	2
15	Peste aviaria .	5	6	7
16	Colera dei polli	1	1	1
17	Laringo tracheite infettiva dei polli.	1	1	1

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P. pollame; Can, canina; Fel, felina.

(2297)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 18 febbraio 1952, n. 9793, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo è costituita come appresso.

Presidente
Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:
Lombardi dott. Michele, medico provinciale;
Antoniazzi dott. Egidio, primario medico Ospedale civile Santa Croce di Cuneo;
Barberis prof. dott. Ugo Leandro, primario chirurgo ospedale civile di Mondovì;
Boffa Tarlatta dott. Angelo, medico condotto.

Segretario:
Giordano dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3783)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Modena in data 30 dicembre 1950, n. 4101, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena è costituita come appresso:

Presidente:

Rossi dott. Pierino, vice prefetto.

Componenti:

Saitta dott. Placido, medico provinciale;

Gualandi prof. dott. Giuliano, docente in patologia medica;

Galli prof. dott. Giuseppe, direttore di clinica chirurgica;

Marino dott. Antonio, medico condotto.

Segretario:

Lanna dott. Isacco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3785)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Savona in data 29 marzo 1952, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:

But dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Bottazzi dott. Filippo, veterinario provinciale;

Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;

Biscocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Curtoni dott. Alessandro, veterinario condotto.

Segretario:

Ferrarini dott. Alberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3790)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Sciacca (Agrigento).

IL MINISTRO AD INTERIM PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33, dell'8 febbraio 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Sciacca (Agrigento);

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1939, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Sciacca (Agrigento) nell'ordine appresso indicato:

1.	Cappello dott. Agostino	punti 89,08	su 132
2.	De Lisi dott. Leonardo	» 88,02	»
3.	Di Giovanni Gaetano	» 87,16	»
4.	Ciccotta Luigi	» 86,10	»
5.	Costanzo dott. Giuseppe	» 85,45	»
6.	Ferraro dott. Domenico	» 83,81	»
7.	Di Pilla dott. Giovannangelo	» 83,05	»
8.	Sisti Vito	» 81,93	»
9.	Pelosi dott. Luigi	» 81,68	»
10.	Augello dott. Fedele	» 81 —	»
11.	Parrini Cantini dott. Emilio	» 79 —	»
12.	Cavallina Egisto	» 78,18	»
13.	Ciccia Antonino	» 77,28	»
14.	Porretti rag. Antonio	» 77,02	»
15.	Veronese rag. Vittorio	» 76,33	»
16.	Lapone Giovanni	» 76 —	»
17.	Romeo Attilio	» 75,16	»
18.	Russo Luigi	» 74,33	»
19.	Galli dott. Pietro	» 74,04	»
20.	Zito dott. Francesco	» 73,70	»
21.	Ruggieri dott. Angelantonio	» 70,45	»
22.	Bulla Guglielmo	» 70,31	»
23.	Di Pietro dott. Alfio	» 70,27	»
24.	Ferrigni dott. Giovanni	» 70 —	»
25.	Mastrangelo Domenico	» 69,80	»
26.	Romano dott. Antonio	» 68,36	»
27.	Milella dott. Michele	» 67,22	»
28.	Castellaneta dott. Francesco	» 65,72	»
29.	Schiavina dott. Renato	» 64,73	»
30.	Caimmi dott. Luigi	» 64,60	»
31.	Fornaciari dott. Raoul	» 63,98	»
32.	Cascio Nicolò	» 63 —	»
33.	Graziani dott. Marcello	» 62,02	»
34.	Rainone Francesco	» 61,46	»
35.	D'Alimonte dott. Amedeo	» 59,72	»
36.	Scalia rag. Gioacchino	» 59,66	»
37.	Frascotti Emilio	» 59,54	»
38.	Greco Orlando	» 59,50	»
39.	Gasponi Vittorio	» 59,10	»
40.	Chiaramondia dott. Francesco	» 57,35	»
41.	Pischedda dott. Giovanni	» 57,13	»
42.	Guariglia dott. Francesco	» 55,60	»
43.	Murolo Gaetano	» 54,16	»
44.	Mazzilli dott. Annibale	» 54 —	»
45.	Maroncelli dott. Giulio	» 53,64	»
46.	Fedele dott. Antonino	» 53,50	»
47.	Riselli Carlo	» 52,50	»
48.	Grignani Giuseppe	» 52 —	»
49.	Gulotta Calogero	» 51,50	»
50.	Tobia Pietro	» 51,16	»
51.	Musumeci rag. Umberto	» 51 —	»
52.	Conte Gaetano	» 45,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1952

Il Ministro ad interim SPATARO

(3922)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto prefettizio n. 38936/3a-San. in data 31 dicembre 1950, con il quale venne bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1950;

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20483.2/8344 e n. 20488.2/12709 del 30 novembre 1951, relativa alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria compilata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1950:

1. Cassano Pietro . . . punti 105,50 su 150
2. Giovannini Eraldo . . . » 100,50 »
3. Peiretti Giuseppe . . . » 99,38 »
4. Villa Rodolfo . . . » 98,67 »
5. Boggio Antonio . . . » 97,65 »
6. Pandale Ottavio . . . » 95,78 »
7. Ravicino Luigi . . . » 95,55 »
8. Tornotti Carlo . . . » 95,33 »
9. Gaio Vittorio . . . » 92,25 »
10. Grillo Cesare . . . » 92,10 »
11. Zantanella Marcello . . . » 91,75 »
12. Conti Carlo . . . » 91,23 »
13. Ottinetti Sergio . . . » 90,85 »
14. Monti Dante . . . » 90,07 »
15. Corgnati Cesare . . . » 89,80 »
16. Traso Antonio . . . » 89,57 »
17. Fania Agostino . . . » 89,55 »
18. Bigliocca Giovanni . . . » 88,67 »
19. Ricciardi Antonio . . . » 88,56 »
20. Barbero Angelo . . . » 87,85 »
21. Maffeo Fausto . . . » 85,55 »
22. Gallo Giovanni . . . » 85,35 »
23. Cirillo Francesco . . . » 84,75 »
24. Pagnozzi Umberto . . . » 84,15 »
25. Mazzoleni Osvaldo . . . » 83 — »
26. Trecate Giuliano . . . » 81,65 »
27. Giacobbi Enrico . . . » 81,60 »
28. Balossino Pietro . . . » 81,12 »
29. Paracchini Ambrogio . . . » 81,12 »
30. Barberis Luigi . . . » 80,67 »
31. Dell'Olmo Flavio . . . » 79,22 »
32. Pesando Giuseppe . . . » 79,18 »
33. Prando Macario . . . » 79,15 »
34. Provvidenza Donato . . . » 78,10 »
35. Trovati Angelo . . . » 77,35 »
36. Maggio Gaspare . . . » 77 — »
37. Jannuzzi Arturo . . . » 76,90 »
38. Aviotti Francesco . . . » 76,47 »
39. Colombino Gentile . . . punti 76,30 su 150
40. Ferraris Ermanno . . . » 76 — »
41. Cerruti Dario . . . » 76 — »
42. Bosetti Adriano . . . » 75,90 »
43. Vigliano Felice . . . » 75,80 »
44. Schepio Giuseppe . . . » 75,20 »
45. Menaidino Robino Ant. . . . » 74,80 »
46. Peccenini Giovanni . . . » 74,58 »
47. Genovese Giovanni . . . » 72,50 »
48. Petrino Costanzo . . . » 71,95 »
49. Cappa Leonardo . . . » 71,90 »
50. Panterani Alberto . . . » 71,40 »
51. Vecchia Giuseppe . . . » 70,95 »
52. Sambrini Carlo . . . » 69,52 »
53. Bellani Luigi . . . » 68,50 »
54. Tettoni Livio . . . » 68,05 »
55. Chiò Costante . . . » 64,70 »
56. Petroncini Sergio . . . » 64,66 »
57. Allisiardi Felice . . . » 64,55 »
58. Cavallini Giacomo . . . » 63,45 »
59. Rossetti Vincenzo . . . » 61,05 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 30 giugno 1952

Il prefetto: DE BERNART

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto, 23084/3a-San. di pari data, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso a nove posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1950;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicate dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1. Cassano Pietro: Caresana;
2. Giovannini Eraldo: Roasio;
3. Peiretti Giuseppe: Ronsecco;
4. Villa Rodolfo: Villarboit;
5. Boggio Antonio: Campertogno ed uniti;
6. Pandale Ottavio: San Germano (2a condotta);
7. Ravicino Luigi: Saluggia;
8. Tornotti Carlo: Crova-Salasco;
9. Gaio Vittorio: Lamporo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 30 giugno 1952

Il prefetto: DE BERNART

(3749)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.